



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Prima Sezione Penale

In composizione monocratica nella persona del Giudice:

dott. Angelica NOLLI Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale a carico di:

1. STAWICKA Beata, nata a ... domicilio dichiarato a ...

Difesa di fiducia dall'avv. ZANFORLINI David del Foro di Ferrara. LIBERA-PRESENTE

2. CABASSI Alessandra, nata ... domicilio dichiarato a ...

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia e dall'avv. ZANFORLINI David, del Foro di Ferrara. LIBERA-PRESENTE

3. MELE Teresa, nata a ...

Difesa di fiducia dall'avv. Stefano TROIANO del Foro di Roma LIBERA-PRESENTE

4. BARSOTTI Benedetta, nata ...

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia, LIBERA-GIA' ASSENTE NON COMPARSA

5. SARTI Donatella, nata a ...

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia, e avv. Paola Pasquinuzzi del Foro di Firenze. LIBERA-PRESENTE

SENTENZA n. 4783

del 09/11/2015

SENTENZA

Depositata

il 08/02/2016

Il funzionario (Dott.ssa Domènica BERILLA)

Notificata al contumace

il

il

Comunicata al P.G.

il

Comunicata al P.M.

il

Impugnata SI

Irrevocabile

il

ESECUZIONE

Comunicata irrevocabilità al P.M.

il

Estratto esecutivo al P.M. e P.S.

il

Redatta scheda

il

Provvedimento per C.R.

il

Provvedimento per libretto DD.GG.

n

il

Campione penale.

Handwritten signature

6. PARACCHINI Federico,

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia.

LIBERO-GIA' ASSENTE NON COMPARSO

7. HAMED Veronica, nata a

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia.

LIBERA-GIA' ASSENTE NON COMPARSA

8. GAETANO Daniele, nato a

Difeso di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia.

LIBERO-PRESENTE

9. TORTI Debora, nata a

Difesa di fiducia dall'avv. Paola PASQUINUZZI del foro di Firenze

LIBERA-GIA' ASSENTE NON COMPARSA

10. GRANITO Angelo Raffaele, nato a

Difeso di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del Foro di Brescia.

LIBERO-PRESENTE

11. SERROZZI Fabio, nato

Difeso di fiducia dall'avv. Loretta FE' GAROSI del Foro Siena e avv. Aldo BENATO del Foro di Treviso

LIBERO-GIA' ASSENTE NON COMPARSO

12. MARTUCCI Luana, nata a

Difesa di fiducia dall'avv. Alessandro GARIGLIO del foro di Alessandria;

LIBERA-PRESENTE

13. SANGIORGIO Laura, nata a

Difesa di fiducia dall'avv. Vittorio ARENA del foro di Brescia

LIBERA-PRESENTE

PARTE CIVILE:

**GREEN HILL 2001 s.r.l., con sede in Montichiari (BS), Via Colle San Zeno n. 6 in persona del rappresentante legale *pro tempore*;
difeso dall'avv. Luigi FRATTINI del foro di Brescia**

I M P U T A T I

Capo per il quale si è proceduto separatamente

TUTTI

A) delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 4, 337 e 339 c.p., perché, in concorso tra loro e con decine di altri soggetti allo stato non ancora identificati tra cui vi erano persone con il volto travisato, nonché in concorso con soggetti minori di età, per opporsi al tentativo degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda, alla DIGOS della Questura di Brescia ed al Corpo della Polizia Locale di Montichiari, quindi pubblici ufficiali, di riportare tale parte del corteo di protesta contro la società GREEN HILL 2001 s.r.l. nel settore auto autorizzato, usavano violenza consistita nel fare oggetto i predetti pubblici ufficiali di lancio di pietre.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con persone dal volto travisato.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con soggetti minori degli anni 18.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto mediante il lancio di corpi contundenti.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

PARACCHINI Federico, BARSOTTI Benedetta, SARTI Donatella, HAMED Veronica, GAETANO Daniele, TORTI Debora, GRANITO Angelo Raffaele, SERROZZI Fabio, MARTUCCI Luana, SANGIORGIO Laura.

B) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 4, 624 bis, 625 nn. 2 e 5 c.p., perché, in concorso tra loro, con soggetti minori degli anni 18 e con decine di altri soggetti allo stato non ancora identificati alcuni dei quali con il volto travisato, dopo aver divelto in alcuni punti, tagliata in altri, la recinzione di confine, nonché devastato i locali della sede della GREEN HILL 2001 s.r.l., al fine di trarne profitto, si impossessavano di n. 67 cani di razza beagles, sottraendoli alla GREEN HILL 2001 s.r.l. medesima.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con soggetti minori degli anni 18.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con decine di altre persone.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con persone dal volto travisato.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

STAWICKA Beata

C) delitto di cui all'art. 628 comma 2 c.p., perché, immediatamente dopo aver concorso alla sottrazione di alcuni cani di razza beagle dai locali della GREEN HILL 2001 s.r.l., per garantirsi la fuga e, quindi, l'impunità rispetto al commesso reato, adoperava violenza contro il V. Brig. CARON Stefano ed il M.llo Ca. MOTTINELLI Pierangelo dell'Arma dei Carabinieri, nonché contro il Comm. Agg. LEALI Cristian del Corpo della Polizia Locale consistita nel tentare di impedire ai predetti pubblici ufficiali di fermarla scalcando stratonando i predetti pubblici ufficiali ed agitando le braccia con veemenza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

D) delitto di cui all'art. 337 c.p., perché, per opporsi al tentativo del V. Brig. CARON Stefano e del M.llo Ca. MOTTINELLI Pierangelo dell'Arma dei Carabinieri, nonché del Comm. Agg. LEALI Cristian del Corpo della Polizia Locale, quindi pubblici ufficiali, di bloccarla una volta colta in flagranza del reato di furto aggravato in concorso, si divincolava scalcando, stratonando i predetti pubblici ufficiali ed agitando le braccia con veemenza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

E) delitto di cui agli artt. 582 e 61 n. 2 c.p., perché, nel commettere la condotta *sub C*), cagionava al V. Brig. CARON Stefano lesioni personali consistite in lombalgia giudicate guaribili in giorni 8.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire quello *sub C*).

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

MELE Teresa

F) delitto di cui all'art. 628 comma 2 c.p., perché, immediatamente dopo la sottrazione di un cane di razza beagle dai locali della GREEN HILL 2001 s.r.l., per assicurarsi il possesso dell'animale nonché per garantirsi la fuga e, quindi, l'impunità rispetto al commesso reato, adoperava violenza contro il Comm. Agg. LEALI Cristian, l'Ag. PEZZAIOLI Omar, l'Ag. SALVI Silvano e l'Ag. REBUFFONI Andrea del Corpo della Polizia Locale di Montichiari, consistita nel tentare di impedire ai predetti pubblici ufficiali di fermarla scalciando e divincolandosi con forza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

G) delitto di cui all'art. 337 c.p., perché, per opporsi al tentativo del Comm. Agg. LEALI Cristian, l'Ag. PEZZAIOLI Omar, l'Ag. SALVI Silvano e l'Ag. REBUFFONI Andrea del Corpo della Polizia Locale di Montichiari, quindi pubblici ufficiali, di bloccarla una volta colta nella flagranza della sottrazione di un cane di razza beagle dai locali della GREEN HILL 2001 s.r.l., si divincolava scalciando, stratonando i predetti pubblici ufficiali ed agitando le braccia con veemenza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

CABASSI Alessandra

H) delitto di cui all'art. 628 comma 2 c.p., perché, immediatamente dopo la sottrazione di un cane di razza beagle dai locali della GREEN HILL 2001 s.r.l., per assicurarsi il possesso dell'animale nonché per garantirsi la fuga e, quindi, l'impunità rispetto al commesso reato, adoperava violenza contro il Comm. Agg. LEALI Cristian, l'Ag. PEZZAIOLI Omar, l'Ag. SALVI Silvano e l'Ag. REBUFFONI Andrea del Corpo della Polizia Locale di Montichiari, consistita nel tentare di impedire ai predetti pubblici ufficiali di fermarla scalciando e divincolandosi con forza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

I) delitto di cui all'art. 337 c.p., perché, per opporsi al tentativo del Comm. Agg. LEALI Cristian, l'Ag. PEZZAIOLI Omar, l'Ag. SALVI Silvano e l'Ag. REBUFFONI Andrea del Corpo della Polizia Locale di Montichiari, quindi pubblici ufficiali, di bloccarla una volta colta nella flagranza della sottrazione di un cane di razza beagle dai locali della GREEN HILL 2001 s.r.l., si divincolava scalciando, stratonando i predetti pubblici ufficiali ed agitando le braccia con veemenza.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

L) delitto di cui agli artt. 582 e 61 n. 2 c.p., perché, nel commettere il delitto *sub G*), cagionava all'Ag. SALVI Silvano lesioni personali consistite in contusioni alla mano destra, giudicate guaribili in giorni 3.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per eseguire quello *sub G*).

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012;

TUTTI

N) delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112 nn. 1 e 4, 61 n. 7, 635 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con decine di altri soggetti allo stato non ancora identificati tra cui vi erano persone con il volto travisato, nonché in concorso con soggetti minori degli anni 18, utilizzando delle pietre, distruggevano tutte le vetrate degli uffici della GREEN HILL 2001 s.r.l., nonché, utilizzando delle tronchesi, tagliavano, in più punti, la recinzione metallica delimitante il confine della proprietà della predetta società rendendola inservibile, così cagionando alla GREEN HILL 2001 s.r.l. un danno stimato in circa € 250.000,00.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con soggetti minori degli anni 18.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in concorso con decine di altre persone.

Con l'aggravante di aver cagionato alla persona offesa un danno di rilevante gravità.

Commesso in Montichiari (BS), il 28 aprile 2012.

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero chiede:

per STAWICKA Beata, per il capo C) chiede assoluzione perché il fatto non sussiste; per i capi D) e E) ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, chiede condanna alla pena di mesi 8 di reclusione. Pena sospesa e non menzione;

per CABASSI Alessandra, per i capi H), I) e L), ritenuta la continuazione, concesse le attenuanti generiche, chiede condanna alla pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione ed € 700,00 di multa;

per MELE Teresa, per i capi F) e G), ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, chiede condanna alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione ed € 600,00 di multa;

per BARSOTTI Benedetta, PARACCHINI Federico, SARTI Donatella, HAMED Veronica, GAETANO Daniele, TORTI Debora, GRANITO Angelo Raffaele, SERROZZI Fabio e SANGIORGIO Laura, per il capo B), concesse le attenuanti generiche, chiede condanna alla pena di mesi 10 di reclusione ed € 600,00 di multa;

per MARTUCCI Luana per il capo B) chiede condanna alla pena di anni 4 di reclusione ed € 1.000,00 di multa;

per TUTTI gli imputati per il capo N) chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.

Il difensore della parte civile conclude per l'affermazione di responsabilità con condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni, nonché alla rifusione delle spese, nei termini di cui alle note scritte che allega.

Il difensore avv. Vittorio Arena per gli imputati: CABASSI Alessandra, BARSOTTI Benedetta, SARTI Donatella, PARACCHINI Federico, HAMED Veronica, GAETANO Daniele, GRANITO Angelo Raffaele, SANGIORGIO Laura, chiede in principalità assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine assoluzione perché il fatto non sussiste ritenuta la sussistenza della scriminante della legittima difesa; in ulteriore subordine, ritenuto l'errore ex art. 59 co 4 cp, sulla sussistenza della causa di giustificazione di cui all'art. 52 cp, chiede assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore avv. Paola Pasquinelli per le imputate SARTI Donatella e TORTI Debora, chiede assoluzione, riportandosi alle conclusioni depositate.

Il difensore avv. David Zanforlini per l'imputato STAWICKA Beata, chiede la revoca dell'ordinanza di rigetto del teSte TOGNI, chiede assoluzione con la miglior formula per tutti i capi d'imputazione riportandosi alle conclusioni depositate.

Il difensore avv. Stefano Troiano per l'imputata MELE Teresa, chiede per i capi F) e G) assoluzione perché il fatto non sussiste; per il capo N) assoluzione per non aver commesso il fatto; in subordine concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 n. 1,2,3,e 5 cp minimo pena e benefici.

Il difensore avv. Loretta Fe' Garosi per l'imputato SERROZZI Fabio, chiede per il capo B), riconosciuta la scriminante di cui all'art. 52 cp, assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in subordine attenuanti generiche nella massima estensione e benefici di legge; per il capo N) si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il difensore avv. Aldo Benato per l'imputato SERROZZI Fabio, chiede per il capo B) assoluzione perché il fatto non sussiste; per il capo N) si associa alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Il difensore avv. Alessandro Gariglio per l'imputata MARTUCCI Luana, chiede per il capo B) assoluzione perché il fatto non costituisce reato; in subordine riconosciuta la scriminante di cui agli artt. 52 e 54 cp, chiede la riqualificazione del fatto nel reato ex art. 392 cp, e chiede assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato; in subordine chiede riqualificarsi il fatto nel reato ex art. 513 cp e chiede assoluzione per mancanza di condizioni di procedibilità; in ulteriore subordine chiede minimo pena, concessioni delle attenuanti generiche, attenuante di cui all'art. 61 nn. 1, 2, 3 e 5 cp; per il capo N) chiede assoluzione per non aver commesso il fatto.

FATTO

Il presente procedimento trae origine dall'arresto eseguito in data 28 aprile 2012 dagli agenti della Stazione dei Carabinieri di Montichiari, unitamente a personale in forza presso il Comando della Polizia Locale di Montichiari e presso la DIGOS della Questura di Brescia nei confronti di Stawicka Beata, Cabassi Alessandra, Mele Teresa, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Paracchini Federico, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio e Martucci Luana in occasione della manifestazione di protesta contro l'allevamento di cani denominato "Green Hill" svoltasi sul territorio del Comune di Montichiari.

Convalidato l'arresto, i predetti venivano immediatamente rimessi in libertà, con applicazione nei confronti di alcuni di loro di misure cautelari non custodiali.

Con decreto del 23 aprile 2013 il giudice dell'udienza preliminare di questo Tribunale disponeva il rinvio a giudizio innanzi al Tribunale di Brescia in composizione monocratica nei confronti di Stawicka Beata, Cabassi Alessandra, Mele Teresa, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Paracchini Federico, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Martucci Luana e Sangiorgio Laura per rispondere dei reati di cui in epigrafe.

L'udienza dibattimentale veniva fissata al 10 dicembre 2013.

Respinta con ordinanza motivata l'eccezione difensiva di nullità del decreto che dispone il giudizio relativamente ai capi di imputazione sub B) e N), il giudice dichiarava aperto il dibattimento; le parti - ivi compresa la parte civile già ritualmente costituita in sede di udienza preliminare - formulavano le richieste di ammissione dei mezzi di prova, orale e documentale, che venivano quasi integralmente accolte dal giudice.

L'istruttoria dibattimentale, sviluppata in più udienze, si articolava nell'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché nell'escussione dei testi Massimi Fabrizio, Caron Stefano, Pezzaioli Omar, Destavola Giovanni, Rebuffoni Andrea, Salvi Silvano, Bravi Roberto, Graziosi Renzo e Cotronei Eloise e nell'esame di alcuni imputati; altri imputati rendevano dichiarazioni spontanee dando lettura di propri scritti che venivano acquisiti.

Su accordo delle parti venivano acquisiti fascicolo fotografico redatto dalla Stazione dei Carabinieri di Montichiari (affollazioni nn. da 115 a 133), nonché risultati delle prove di laboratorio effettuate dall'Istituto Zooprofilattico recanti data di ricezione 11 maggio

2012. Il giudice disponeva, inoltre, l'acquisizione dell'album fotografico proveniente dall'imputato Granito; con ordinanza motivata il giudice rigettava la richiesta della difesa Cabassi di produzione della cartella della visita nuovi giunti finalizzata a verificare la sussistenza di eventuali ecchimosi riportate dall'imputata.

All'udienza del 26 maggio 2014 la difesa Barsotti formulava istanza di differimento per legittimo impedimento allegando certificazione medica e documenti relativi; nulla opponendo le altre parti, il giudice accoglieva l'istanza difensiva, aggiornando il processo all'udienza del 10 aprile 2015.

All'udienza del 21 settembre 2015, dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale, il giudice invitava alla discussione le parti che rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe.

Al termine della camera di consiglio, il Tribunale pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

DIRITTO

Per comodità espositiva si procederà, dapprima, ad illustrare il contenuto delle deposizioni testimoniali, delle dichiarazioni rese dagli imputati in udienza e dei documenti prodotti in giudizio, e, in seguito, ad esporre alcune considerazioni comuni ai fatti contestati, per analizzare, infine, i singoli capi di imputazione ascritti agli imputati.

L'istruttoria dibattimentale è iniziata con l'audizione del Comandante Massimi Fabrizio, in forza presso la compagnia dei Carabinieri di Desenzano del Garda. Il teste ha raccontato che per il giorno 28 aprile 2012 era stata autorizzata dal Questore di Brescia una manifestazione che avrebbe dovuto svilupparsi per le strade del centro del Comune di Montichiari sino alla zona industriale del paese in via dell'Artigianato; per l'occasione era stato predisposto un servizio di ordine pubblico. La manifestazione aveva avuto inizio alle ore 15.00, ma vi era stato un concentrazione di persone sin dalle ore 14.00. Al corteo avevano partecipato circa tremila persone (*"abbondanti"*). La situazione si era mantenuta tranquilla fino a quando i manifestanti, arrivati in via dell'Artigianato, si erano spinti oltre l'area in cui il corteo era stato autorizzato. Infatti, un gruppo di manifestanti era giunto ai piedi della collina sulla quale, in via Colle San Zeno, n. 6, è ubicato lo stabilimento dell'allevamento di cani denominato "Green Hill". Le Forze dell'Ordine avevano creato una barriera di delimitazione che alcuni manifestanti

avevano superato passando per i campi fino ad arrivare all'esterno della recinzione dello stabilimento. Ciò si era verificato all'incirca alle ore 16.30.

Nella parte in cui si trova l'entrata laterale dello stabilimento un gruppo di manifestanti aveva creato una sorta di "trampolino" che aveva consentito loro di scavalcare la recinzione alta circa 3 metri ("*hanno creato una via di lancio*"). Come visibile dal fotogramma di cui all'affollazione n. 83 del fascicolo del Pubblico Ministero i manifestanti avevano di fatto appoggiato contro la recinzione metallica delle reti mobili simili a quelle che si usano nei cantieri – ivi già presenti -, utilizzandole come scala, in modo da arrivare alla sommità della recinzione e così scavalcarla. Nel tratto in cui egli si trovava la rete non era stata tagliata.

Erano scattati anche gli allarmi in quanto, presumibilmente, le porte dei capannoni erano state forzate. A quel punto, qualcuno dall'interno aveva aperto loro il cancello carrabile posto sul retro; così egli, unitamente agli altri militari presenti - tra cui anche il questore aggiunto De Stavola – erano entrati per fermare i manifestanti. Da quel momento c'era stato uno "*scavalcamiento generale di gran parte dei manifestanti*" che avevano iniziato anche a lanciare sassi verso di loro; ciò si era verificato inizialmente nella parte in cui si trovano gli uffici mentre i primi manifestanti stavano cominciando ad entrare; la sassaiola era poi proseguita anche dopo l'ingresso dei manifestanti nell'area interna allo stabilimento. Egli stesso – quando già si trovava all'interno - era stato colpito da un sasso sul berretto, ma non aveva visto chi era stato a scagliarlo perchè in quel momento stava telefonando al comando. Non era rimasto ferito in quanto protetto dalla visiera del cappello. Durante tale lancio era stata rotta la seconda finestra di uno dei primi edifici in cui si trovano gli uffici amministrativi. La situazione era diventata difficile da tenere sotto controllo.

In un momento successivo, quando egli già si trovava all'interno dell'allevamento unitamente al Brigadiere Caron e al Maresciallo Mocchinelli, si era trovato davanti Stawicka Beata, che stava uscendo dalla porta laterale di uno dei capannoni – segnatamente, del capannone n. 4 ritratto nel fotogramma di cui all'affollazione n. 83 del fascicolo fotografico- in cui erano collocati i cani. Il teste ha dichiarato che la donna non aveva cani in braccio e non aveva rotto alcuna finestra. Il Brigadiere Caron le aveva intimato di fermarsi e l'aveva bloccata; la donna aveva iniziato a divincolarsi, a dare calci e pugni; egli era intervenuto per calmarla, ma poiché l'imputata continuava ad

agitarsi il Brigadiere Caron era stato costretto ad immobilizzarla. Per questo l'avevano arrestata. La donna non era entrata dalla parte di recinzione tagliata. A domanda della difesa dell'imputata, il teste non ha saputo riferire se l'arresto della stessa sia avvenuto prima o dopo l'inizio della sassaiola. Aveva poi visto, all'interno dell'area perimetrale, Granito Angelo Raffaele, che si trovava vicino ad uno dei capannoni, senza cani; nel frattempo altri manifestanti stavano uscendo dal capannone con i cani in braccio.

Esaminando i fotogrammi di cui alle affollazioni nn. 69 e 73 raccolte nel fascicolo fotografico prodotto in udienza dal Pubblico Ministero il teste si è riconosciuto nella sagoma maschile ritratta di spalle, chiarendo che nell'occasione indossava la divisa ordinaria. Ha poi confermato - leggendo la didascalia- che il fotogramma di cui all'affollazione n. 73 ritraeva l'imputato Granito e quello di cui all'affollazione n. 69 l'imputata Sarti, alla quale dava le spalle.

Il Brigadiere Caron Stefano, in servizio presso la stazione dei carabinieri di Montichiari, ha riferito che, unitamente al Maresciallo Mottinelli e al Capitano Massimi, era entrato all'interno dello stabilimento dopo che l'allarme era suonato. Insieme si erano avviati verso i capannoni, avevano visto che quello posto sulla parte laterale - corrispondente al capannone n. 3 - era aperto e che dentro vi erano cani liberi in movimento verso l'uscita in quanto le gabbie erano state aperte; così egli aveva chiuso la porta. Aveva visto l'imputata Stawicka che stava uscendo dal capannone senza cani in braccio. La donna, richiesta di esibire documento di identità, si era rifiutata ed aveva tentato di scappare, dimenandosi in modo energico con gomitate, tanto da provocare la sua caduta a terra. Per questo aveva riportato un trauma alla schiena e al braccio e la sera stessa si era recato all'Ospedale di Desenzano ove avevano accertato la sussistenza di lesioni giudicate guaribili in otto giorni.

Nel frattempo era iniziata una sassaiola nei loro confronti dalla quale aveva tentato di proteggere l'imputata Stawicka, che, incurante, aveva continuato a divincolarsi.

Quando era entrato nel capannone aveva visto tutta la "massa di gente", ma non aveva notato manifestanti con cani in braccio. Solo all'esterno aveva notato persone che avevano con sé dei cani, ma non ha saputo riferire di chi si trattasse perchè stavano scappando; in ogni caso si era creata confusione ("era un disastro, una marea"). I

manifestanti fermati non avevano cani in braccio. Nel frattempo alcuni cani erano già stati portati all'esterno dell'area.

Nella zona in cui egli si trovava la rete era stata tagliata ("*proprio sradicata*") in più punti, ma non aveva visto manifestanti tagliarla materialmente; aveva notato, però, che alcuni manifestanti l'avevano abbassata tanto da poterla scavalcare. Successivamente aveva verificato che in un capannone c'era una finestra con i vetri rotti.

Con riferimento alla sassaiola il teste ha precisato che il lancio delle pietre era indirizzato principalmente contro di loro, non verso gli edifici, che inevitabilmente *però* erano stati colpiti. Al momento del lancio dei sassi i manifestanti non si trovavano ancora all'interno dell'area di Green Hill, ma vi stavano entrando. Personalmente non aveva visto nessuno degli imputati lanciare sassi ("*no, la sassaiola degli imputati no*").

Il teste ha dichiarato di aver scattato alcune fotografie il giorno della manifestazione e di averne estrapolate delle altre dalle immagini riprodotte in televisione. Inoltre, per documentare i danni materiali arrecati allo stabilimento, il giorno successivo si era recato presso lo stabilimento di Green Hill per scattare alcune fotografie, precisando che tale attività era compatibile con il trauma riportato alla schiena. In particolare, il teste ha dichiarato che i fotogrammi di cui alle affollazioni nn. da 116 a 118 esaminati in udienza ritraevano lo stato dei luoghi che egli personalmente aveva visto nell'immediatezza del fatto. Il fotogramma di cui all'affollazione n. 121 ritrae il vetro rotto della finestra che egli aveva visto.

Il teste ha poi confermato di aver raccolto la querela sporta da Bravi Roberto, direttore della sede operativa, come pure l'integrazione di querela dallo stesso presentata in data 4 maggio 2012.

Pezzaioli Omar, in servizio presso il Comando di Polizia Locale di Montichiari, ha riferito che il giorno 28 aprile 2012, durante il servizio di viabilità, aveva di fatto scortato il corteo dalla partenza, in via Falcone, sino all'arrivo previsto in via dell'Artigianato; peraltro, un gruppo di manifestanti aveva deviato entrando in un'area in cui il corteo non era stato autorizzato. Inizialmente egli era rimasto ai piedi della collina ricevendo informazioni su ciò che si stava verificando presso l'allevamento solo mediante comunicazioni via radio; successivamente si era avvicinato e aveva visto recinzioni divelte e tagliate e vetri rotti. Non aveva assistito al lancio di sassi.

Egli aveva prestato supporto ai colleghi Boldrini e Pellizzari durante il fermo degli imputati Paracchini e Barsotti che si trovavano ai piedi della collina su cui sorge il complesso di Green Hill, in via Rampina di San Giorgio, a circa 100 mt. dallo stabilimento. I due imputati erano stati fermati perchè ciascuno teneva in braccio un cane proveniente dall'allevamento.

In seguito aveva fermato l'imputata Mele che si trovava in via Tre Innocenti - posta a circa un chilometro di distanza dall'allevamento e a due minuti di strada in automobile dal loro Comando - e teneva un cane in braccio; alla loro vista, la donna aveva cercato di allontanarsi chiedendo di essere lasciata andare, inveendo contro di loro; in particolare, aveva detto: "*siete complici (della struttura) lasciateci andare perchè noi dobbiamo salvare questi cani*". Aveva tentato di scappare, ma era stata fermata subito dopo circa un decina di metri. Presa per un braccio aveva cercato di divincolarsi così era stata messa di forza nell'auto di servizio. Il teste nulla ha saputo riferire circa le modalità con cui la donna si era procurata il cane, ribadendo che quando l'aveva vista aveva già con sé l'animale che, se non ricordava male, aveva trattenuto anche nell'automobile sino all'arrivo al Comando; in seguito era stata accompagnata in camera di sicurezza. Egli ha dichiarato di ricordarsi di tre cani beagle giunti al Comando, probabilmente poi affidati a qualche collega - non essendosene curato personalmente - in seguito trasferiti presso la Stazione dei Carabinieri di Desenzano.

E' stato sentito in udienza anche il Vice Questore Aggiunto De Stavola Giovanni, direttore della Digos di Brescia, il quale ha preliminarmente spiegato che, di regola, la Digos svolge un ruolo di contatto nelle fasi antecedenti la manifestazione, al fine di individuare eventuali criticità. Nel caso della manifestazione autorizzata per il giorno 28 aprile 2012 era stata accordata la formazione di un corteo al fine di soddisfare le esigenze dei manifestanti e per non esasperarne gli animi. La Digos aveva svolto il ruolo di regista circa l'utilizzo delle risorse.

In concreto si era trattato di un corteo corposo, composto da circa 1.000-1.200 manifestanti. Il clima di tensione, percepibile fin dalle prime fasi del concentramento delle persone, si era estrinsecato in slogan contro l'allevamento di Green Hill e nel flusso veloce dei manifestanti. Ad un certo punto, nei pressi di via dell'Artigianato, una parte del corteo in blocco aveva deviato dal percorso concordato per raggiungere la

collina sulla quale sorge l'allevamento, attraversando stradine di campagna. All'esterno dell'allevamento si erano radunati circa duecento-trecento manifestanti - "*una sorta di presa di assedio della recinzione*"-; ivi si era portato con il proprio personale al fine di rimodulare il servizio. Si erano accorti che la situazione era sfuggita di mano quando il gruppo che aveva deviato, nel frattempo accresciutosi, aveva dato il via allo scavalco della recinzione nella porzione prossima agli uffici amministrativi mediante l'utilizzo di una scaletta - in legno o di altro materiale - che avevano appoggiato alla rete; verosimilmente detta scala già si trovava in zona in quanto il personale in osservazione non aveva fatto alcuna segnalazione relativamente ad un eventuale preventivo trasporto della stessa da parte dei manifestanti. Il teste ha riconosciuto la situazione descritta nei fotogrammi di cui alle affollazioni nn. 84-85. Alcuni manifestanti erano così riusciti ad accedere all'area di pertinenza dell'allevamento. La notizia di questa "*conquista*" si era diffusa anche fra i manifestanti rimasti all'interno dell'area autorizzata del corteo i quali, a loro volta, erano saliti sulla collina dagli altri lati dell'allevamento che, di fatto, era stato preso d'assalto su due fronti: l'uno nella parte che affaccia sugli uffici amministrativi da parte del gruppetto di manifestanti che aveva dato inizio all'azione e l'altro nella parte centrale da cui si vedono i capannoni ad opera dei manifestanti che si erano concentrati a ridosso della recinzione. Si era trattato di un'azione emulativa collettiva.

Dopo l'ingresso del primo gruppetto aveva allertato il dirigente del servizio Farinacci e aveva dato disposizione di spostare la forza per impedire ulteriori azioni, sempre in sicurezza, in modo da evitare contatti con i manifestanti.

Egli aveva visto persone che lanciavano dall'esterno sassi contro l'allevamento; i destinatari non erano stati loro militari, anche se non poteva escludere che qualcuno fosse stato colpito; in ogni caso, non aveva riscontrato "*una propensione violenta*" nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Personalmente aveva visto solo due manifestanti uscire dall'allevamento portando via due cani; previa consultazione dell'informativa di reato e del verbale di arresto a sua disposizione, il teste ha dichiarato trattarsi degli imputati Barsotti e Paracchini, in seguito fermati e identificati da personale della Polizia Locale.

L'attività di identificazione aveva riguardato i manifestanti trovati con i cani in braccio oppure quelli sorpresi all'interno dell'area di pertinenza dell'allevamento. Esaminando il

verbale di arresto il teste ha dato conto dell'identificazione degli imputati Sarti, Ahmed, Gaetani, Torti, Granito, Serrozzi e Martucci trovati all'interno dell'area di proprietà dell'allevamento ma senza cani in braccio.

Vi era un clima di ribellione diffusa nei confronti dell'allevamento; tutti avevano un po' perduto la testa, perciò era stato necessario assicurare il servizio di ordine pubblico con un invito al ritorno alla calma generale.

Poco dopo lo scavalco della recinzione era suonato l'allarme così segnalando che c'era stata un'intrusione. A quel punto aveva citofonato e il personale della vigilanza li aveva fatti entrare aprendo loro il cancello elettrico. Egli si era recato verso il capannone che si incontrava per primo provenendo dalla parte di recinzione che era stata scavalcata; vi erano persone sia all'interno, sia all'esterno del capannone. Quanto ai danni materiali aveva visto la rete abbassata, varie vetrate rotte e le porte forzate di uno dei capannoni al cui interno vi erano le gabbie aperte: alcune erano vuote, in altre vi erano cani impauriti. In ogni caso non vi erano cani liberi in giro da soli. Egli non aveva visto materialmente aprire le gabbie. Dalla sua posizione non aveva visto la recinzione nel punto in cui era stata tagliata.

A domanda della difesa di parte civile il teste ha risposto che in precedenza nei confronti dell'allevamento erano state organizzate "inumerevoli" altre manifestazioni (cortei, fiaccolate, presidi anche in forma permanente), seppur non nelle immediate vicinanze dello stabilimento onde evitare di favorire la tentazione di accedervi. Anche qualche giorno prima del 28 aprile 2012 c'era stata un'occupazione simbolica dell'allevamento.

Da parte loro avevano effettuato un'azione di mediazione continua; molti dei manifestanti avevano desistito; nessuno aveva usato violenza nei loro confronti.

Esaminato il fascicolo fotografico in atti il teste ha dichiarato che il fotogramma di cui all'affollazione n. 128 ritrae il capannone con le porte aperte cui egli aveva fatto riferimento, quello di cui all'affollazione n. 129 ritrae il primo gruppo di manifestanti che aveva dato avvio all'azione e quelli di cui alle affollazioni nn. 121 e 122 il capannone con i vetri rotti. Richiesto di fornire chiarimenti in ordine alla dislocazione dei capannoni, il teste ha risposto che il capannone da cui aveva visto uscire i manifestanti era il n. 3 o il n. 4, entrambi comunque fatti oggetto di intrusioni. Il fotogramma n. 133 rappresenta una visione aerea della struttura di Green Hill.

Il personale di rinforzo di cui aveva disposizione era costituito da 60-80 unità, con dotazione per l'ordine pubblico (casco, manganello, scudo).

L'attività di forte contestazione si era protratta per oltre un'ora e mezza; avevano tentato di veicolare la diffusione della notizia in modo che la protesta rallentasse; al termine erano stati apprestati servizi finalizzati ad evitare azioni ritorsive nei confronti dell'attività di polizia; l'area era stata sgomberata completamente all'incirca alle ore 18.00-18.30.

Rebuffoni Andrea, in forza presso la Polizia Locale di Montichiari, ha riferito che in occasione del corteo del 28 aprile 2012 aveva prestato servizio di gestione della viabilità; dopo la deviazione del corteo - indirizzatosi verso l'allevamento -, quando egli si trovava ad una distanza di circa 100-150 metri dal cancello di ingresso, aveva visto che i manifestanti stavano cercando di abbattere la rete di protezione posta a fianco del cancello; in particolare, la stavano tirando verso di sé in modo da abbassarla. Alcuni manifestanti si erano arrampicati sulla recinzione, l'avevano scavalcata ed erano entrati nell'area di proprietà dell'allevamento; dopo qualche minuto erano ritornati con alcuni cani che avevano passato sopra la recinzione agli altri manifestanti rimasti all'esterno. Il punto del perimetro dell'area in cui egli si trovava era quello fronte capannoni. Nell'occasione non aveva identificato nessuno.

Mentre si trovava in servizio presso via Falcone - che non si trova nelle immediate vicinanze dell'allevamento, dal quale dista qualche chilometro -, aveva visto, unitamente al collega Salvi Silvano, una persona con in braccio un cane di razza beagle simile a quelli ospitati dall'allevamento. Avevano tentato di fermarla per chiederle che cosa stesse facendo e per identificarla, ma la donna si era data alla fuga correndo. L'avevano rincorsa raggiungendola; nel frattempo si erano avvicinate due persone di sesso maschile cui la donna aveva passato il cane. I due erano riusciti a scappare; avevano trattenuto con difficoltà la donna che si divincolava in modo piuttosto energico e che era stata identificata nell'imputata Cabassi. Durante le operazioni eseguite nei confronti dell'imputata, il collega Salvi aveva riportato lesioni alla mano refertate al Pronto Soccorso.

Non aveva assistito personalmente al taglio della recinzione, né al lancio di sassi.

Rientrato al Comando, aveva notato la presenza di tre cani che erano stati caricati sul furgone di servizio e portati presso la Caserma dei Carabinieri di Desenzano. A seguito di contestazione in ordine alle dichiarazioni rese durante le indagini difensive, il teste ha confermato di aver visto sull'addome del cane che reggeva una cicatrice e di aver notato che i cani erano nel complesso spaventati e agitati.

Salvi Silvano, in forza presso la Polizia Locale di Montichiari, ha raccontato che in occasione del corteo del 28 aprile 2012 aveva proceduto all'arresto di Cabassi Alessandra, che si trovava in via Falcone con un cagnolino in braccio. La donna aveva cercato di allontanarsi; dapprima avevano tentato di fermarla, poi l'avevano accerchiata, l'avevano presa per un braccio mentre la donna tentava di divincolarsi. Poi, un po' a forza l'avevano caricata sull'automobile di servizio. Al momento dell'arresto la donna non aveva più il cane. Egli non aveva capito, nella concitazione del momento, se era stata lei a passare l'animale ad altri ragazzi o se erano stati questi ultimi a strapparglielo dalle braccia. Nell'occasione aveva riportato lesioni, in quanto gli si era storto un dito. Con dinamica analoga era stato eseguito l'arresto di Mele Teresa in via Tre Innocenti: la donna aveva con sé un cagnolino, alla loro vista aveva cominciato a correre cercando di scappare, una volta raggiunta era stata bloccata con la forza. Aveva messo il cane a terra e si era divincolata con gambe e braccia. Il teste non ha saputo ricordare se durante il tragitto verso la caserma – distante circa due chilometri e mezzo da via Innocenti - la donna avesse con sé l'animale o meno.

Bravi Roberto, direttore della sede operativa di Green Hill sita a Montichiari, ha premesso che il giorno 28 aprile 2012 non era presente in allevamento ove c'era solo il personale di vigilanza che, tra le ore 16.30 e le 17.00 circa, l'aveva contattato per comunicargli che delle persone stavano salendo sulla collina; di sua spontanea volontà aveva contattato la Digos per ricevere informazioni venendo così a scoprire che vi erano molte persone tanto che era diventato difficile contenerle. Egli dapprima era andato presso la Stazione dei Carabinieri di Desenzano per sporgere querela; solo in seguito si era recato presso l'allevamento per verificare i danni. Aveva subito notato le reti tagliate e i vetri degli uffici rotti. I danni avevano interessato quattro lati su cinque (*“Il perimetro della struttura ha forma pentagonale”*); nel quinto lato i manifestanti erano entrati utilizzando come scala-rampa una piccola struttura provvisoria; si trattava di una

dotazione di sicurezza posta dall'impresa di costruzioni che aveva da poco finito la sistemazione della rete a presidio dei passanti. Al suo arrivo non c'era più nessuno; aveva però visto la struttura appoggiata alla rete.

All'interno dei capannoni aveva visto che gli animali erano fuori dalle gabbie, le luci delle fattrici erano spente, fattrici di una nidiate erano andate all'interno di altre nidiate, vari strumenti collocati all'interno del capannone erano stati buttati a terra, alcuni cani stavano bevendo il disinfettante che si trova all'ingresso del capannone (*"era tutto ribaltato"*). Era stata violata la barriera sanitaria con l'effetto che gli animali si erano trovati a contatto con i batteri. C'era sporcizia: mozziconi di sigarette, bottigliette di birra e di Coca Cola, molti cartelloni di protesta ~~che~~ erano stati mangiati dagli animali. *fr*

Nei giorni successivi, consultando il programma di registrazione degli animali, avevano stimato l'assenza di n. 67 cani; rispetto ai n. 70 cani inizialmente mancanti, tre fattrici - identificate mediante tatuaggio - erano state restituite e subito messe in isolamento in un altro capannone e sottoposte ad analisi per sincerarsi del fatto che non ponessero in pericolo la salute degli altri cani. La sottrazione di cani aveva riguardato solo il capannone n. 3 ove alloggiavano le fattrici con gestazione a quindici giorni prima del parto e i cuccioli sino al termine dello svezzamento - che, di regola, inizia intorno ai due mesi di vita -, oltre alle fattrici sterilizzate destinate alla donazione.

Esaminato il fotogramma di cui all'affollazione n. 83 in atti il teste ha spiegato trattarsi del capannone n. 4 che aveva la porta aperta. In proposito il Bravi ha riferito che detto capannone era ricoperto da pannelli di simil-carbonato che sono termici e lasciano passare la luce; in corrispondenza dei bagni c'erano finestre con vetri.

Il teste ha anche evidenziato che i cuccioli appena nati potevano essere identificati solo mediante collarino colorato oppure cartellini posizionati sopra il box che nell'occasione erano stati asportati; ciò aveva provocato la difficoltà di abbinare i cuccioli alle madri, alcune delle quali non volevano più allattare i cuccioli. L'allevamento era stato autorizzato dall'ASL ad effettuare tatuaggi sugli animali ai fini della loro identificazione. Il danno materiale subito per la sola perdita dei cani ammontava ad euro 67.000,00 (euro 1.000,00 per ogni cane).

Peraltro, il danno maggiore era rappresentato dalle conseguenze derivanti dall'irruzione all'interno del capannone: si era diffuso il virus della parvovirosi che aveva causato il decesso dei cuccioli di 60-70 giorni; nel primo mese erano morti circa una ventina di

cuccioli; i decessi si erano verificati anche nei mesi successivi. A seguito delle analisi effettuate presso l'istituto Zooprofilattico era emerso che almeno un centinaio di animali aveva presentato tale sintomatologia, difficile da debellare e richiedente vaccini specializzati. L'accrescimento di alcune cucciolate era rallentato; erano animali fortemente debilitati che mai avrebbero potuto raggiungere lo stato fisico ottimale. Per questo erano aumentati i cuccioli destinati alla donazione – che venivano affidati ad associazioni che ritirano i cani e poi li danno in affidamento a famiglie adottive - rispetto a quelli destinati alla vendita. Per questo c'era stata un'incidenza negativa non trascurabile anche sotto tale profilo. I dati di produzione avevano poi evidenziato la diminuzione dei cuccioli vivi. Si era verificato un parto prematuro; alcune fattrici avevano perduto il latte. L'indice di mortalità dei cuccioli tra i 50 e i 70 giorni, di regola pari a 0, dopo l'episodio del 28 aprile 2012 era balzato al 4%, situazione mai verificatasi nella storia dell'allevamento (Il tasso di mortalità fisiologica, comprensiva anche dei cuccioli nati morti e dei decessi nelle prime due settimane di vita - in cui si registrano i maggiori decessi -, prima dell'irruzione del 28 aprile 2012 si aggirava intorno al 10%). Alcuni cani erano morti anche per gelo, a seguito dello spegnimento delle lampade. L'entità dei danni materiali così descritti ammontava complessivamente a circa euro 200.000,00.

I danni alla recinzione invece erano “*minimi*”: era stato sufficiente farla raddrizzare perchè era storta, senza alcun esborso di spese. All'epoca dei fatti per cui è processo la struttura era dotata solo di una telecamera a circuito chiuso posta all'entrata della porta di ingresso che, quindi, non aveva registrato immagini di rilievo.

In precedenza si erano verificate già altre manifestazioni nei confronti di Green Hill, con una frequenza di almeno una volta al mese. Nessuna però aveva avuto portata analoga a quella del 28 aprile 2012. C'erano stati anche atti intimidatori - tagli di rete, scritte sui muri, lanci di sassi contro i vetri -; i danni venivano di volta in volta eliminati, in quanto ogni mattina il responsabile dell'ufficio tecnico faceva un sopralluogo dell'allevamento e quando rilevava dei danni provvedeva a farli eliminare quasi sempre in giornata.

Graziosi Renzo, veterinario, responsabile sanitario dell'allevamento, ha raccontato di essere intervenuto solo il lunedì successivo all'episodio (l'invasione si era verificata

nella giornata di sabato). Il dato che gli era balzato agli occhi era *“lo stato di irrequietezza e di agitazione degli animali”* che erano *“molto nervosi e suscettibili”*, tant'è che nei giorni successivi erano sorti problemi nella gestione dei cuccioli; *“ad ogni minimo rumore scattavano”*, *“erano guardinghi”*, c'era stata una diminuzione del consumo degli alimenti. Ne era derivato un aumento dei parti prematuri di cuccioli ipovitali o non completamente sviluppati; le madri che avevano già partorito avevano manifestato scarsa propensione alla cura della prole, erano più nervose e quindi si alzavano spesso con la conseguenza che i piccoli facevano fatica a nutrirsi. Era stato quindi necessario intervenire con alimentazione di supporto. Alcuni cani avevano manifestato segni di intossicazione - vomito, tremori, temperatura maggiore, arrossamento delle mucose - verosimilmente provocati dall'abbeveraggio in un contenitore di disinfettante che, di regola, si trova nelle immediate vicinanze dell'ingresso e serve per disinfettare gli strumenti del personale.

Nelle due settimane successive all'episodio del 28 aprile era stato osservato l'insorgere di una sintomatologia gastroenterica, riferibile, almeno inizialmente, alla parvovirosi, patologia nota e diffusa. In precedenza presso l'allevamento non c'era stato nessun caso. In prima battuta erano stati effettuati i cc.dd. test rapidi direttamente in allevamento che si basano su risposte immunitarie; in seguito, avevano mandato campioni all'Istituto Zooprofilattico ove erano stati eseguiti esami anatomopatologici, batteriologici, parassitologici e virologici che avevano confermato la diagnosi. Erano stati inviati cinque soggetti e due erano risultati positivi. Esaminando i risultati ~~esiti~~ delle prove di laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico – acquisito agli atti su accordo delle parti - il veterinario ha riconosciuto il referto con numero finale 1690 recante la dicitura: *“dettaglio intestino, esito: dimostrata presenza”* e quello con numero finale 1045 nel quale si dà conto della presenza di particelle virali riferibili a parvovirus. Il teste ha spiegato che si tratta di una patologia con decorso molto acuto e incubazione piuttosto breve - di circa 10-15 giorni - compatibile con il lasso temporale intercorso rispetto al 28 aprile 2012. Si tratta di una patologia specifica dei cuccioli, in quanto gli animali oltre una certa età sono sostanzialmente immuni. Ciò riguardava il capannone n. 3 (il teste ha precisato che nel capannone n. 4 alloggiavano i cani dopo lo svezzamento, di circa tre mesi).

A seguito di quell'evento si erano poi verificate diverse situazioni: aumento dei parti prematuri e della natimortalità e diminuzione degli accoppiamenti fertili. Si erano verificati n. 4 decessi di cani adulti riconducibili all'abbeveramento del disinfettante; un cane era caduto all'interno del contenitore di disinfettante e aveva manifestato delle irritazioni diffuse a livello cutaneo.

Nel mese successivo si erano verificati più di venti decessi a causa della virale di gastroenterite; in termini percentualistici, nell'anno 2012 il tasso di mortalità, di regola molto basso nell'età a cavallo con lo svezzamento, era aumentato almeno del 3%.

Accertata l'insorgenza del virus citato erano scattate tutta una serie di procedure finalizzate a fronteggiare il rischio di epidemia: procedure di pulizia e di disinfezione più approfondite e intensificazione del protocollo vaccinale dei cani volta a debellare il rischio di contagio degli altri animali. Il vaccino era stato somministrato anche ad animali che potevano aver già contratto il virus, ancora latente; ciò poteva comportare il rischio di decesso dell'animale comportante in ogni caso conseguenze meno gravose rispetto al rischio derivante dalla diffusione di un'epidemia all'interno di un allevamento di densità elevata come quello di Green Hill. Il teste ha chiarito che l'obiettivo da privilegiare era in sostanza quello di sedare la diffusione del virus il prima possibile.

Per quantificare il numero di cani mancanti avevano effettuato un confronto con il computo dei cani effettuato il giorno precedente ed era risultato un ammanco di n. 67 cani. Nel dettaglio il teste ha spiegato che i cani adulti erano identificati mediante tatuaggio e/o microchip; ad ogni femmina con prole era associato il numero di cuccioli; la presenza di tutti i cani, anche dei cuccioli, veniva annotata sul registro.

L'elenco dei cani assenti, allegato alla denuncia-querela, era stato da lui predisposto unitamente al direttore Bravi sulla base delle operazioni di confronto indicate.

Alcuni cani erano deceduti in conseguenza dell'ingestione del disinfettante che era contenuto in una bacinella - ove venivano immersi gli utensili e gli strumenti alla fine del turno di lavoro - posizionata a terra in un'area destinata a tali operazioni all'interno del capannone n. 3; i cani erano sempre alloggiati nei box, quindi nell'impossibilità di raggiungere detta bacinella; anche per l'esecuzione di eventuali esami o visite veterinarie i cani venivano posizionati su una struttura *ad hoc*, non quindi lasciati in condizioni di accedere a detta bacinella. Non esiste un protocollo in merito alla

conservazione in sicurezza dell'attrezzatura utilizzata per l'igiene. Esistono invece protocolli da seguire relativamente alle attività che vengono svolte nell'allevamento.

Alcuni cani erano morti a seguito di mancata esposizione delle lampade che erano state spente; il termostato era stato alterato, con conseguente calo della temperatura. I dipendenti intervenuti il giorno stesso o il giorno successivo avevano riscontrato che alcuni cuccioli nati prematuri - che richiedono temperature maggiori - erano ipovitali.

Alcuni degli imputati si sottoponevano all'esame.

Barsotti Benedetta ha raccontato di aver preso il pullman da Pisa per partecipare alla manifestazione di Montichiari di cui era stata informata tramite internet da persone conoscenti non coinvolte nel processo. Non conosceva gli altri imputati prima dell'avvio del presente procedimento. Una volta arrivata si era unita al corteo che si era diviso in due. Ella aveva seguito il gruppo diretti verso l'allevamento di Green Hill; alcune persone, tra cui l'imputato Federico Parecchini, avevano buttato una transenna - già presente forse per lavori in corso - e l'avevano usata come scala per scavalcare la recinzione. Anch'ella aveva scavalcato la recinzione ed era entrata con l'intento di salvare i cani; aveva visto anche l'imputata Veronica Hamed. Si era diretta verso un capannone che però era chiuso, allora era andata verso un secondo capannone che aveva la porta aperta; era entrata, aveva preso un cane ed era fuggita. L'aveva portato con sé; era passata attraverso un varco già presente nella rete; uno degli altri manifestanti - l'imputato Daniele Granito - l'aveva allargato in modo tale da poter passare; non era a conoscenza dell'esistenza del varco, l'aveva scoperto mentre correva, mentre seguiva il flusso; ciò si era verificato nella parte opposta rispetto a quella da cui era entrata; era fuggita nei campi e poi era stata fermata dalla polizia che le aveva preso il cane.

Non era la prima volta che si recava nei pressi dell'allevamento di Green Hill; dopo il servizio trasmesso all'interno di "Striscia la Notizia" era partita per Montichiari ove aveva partecipato alla manifestazione del 19 novembre 2011. Aveva indetto per otto giorni lo sciopero della fame; poi l'aveva sospeso. Era intervenuta l'onorevole Brambilla che aveva promesso che le cose sarebbero cambiate, ma non era successo nulla. Così era tornata a Montichiari dove per un mese con la sua famiglia aveva dormito in una tenda ai piedi della collina di Green Hill. Si era spinta a tali gesti perché non poteva sopportare che all'interno dell'allevamento "*venissero perpetrate queste*

ingiustizie nei confronti di questi animali che non potevano replicare, dovevano subire e basta”.

Il cane che aveva portato con sé era *“come un vegetale, era bollente, non si muoveva, infatti era come se fosse un peso morto” (...)* *“aveva delle cicatrici, una sull'addome (fresca) e una sulla testa (cosa vecchia)”* *“non era in forze, non aveva la forza di fare niente, non l'ho mai neanche sentito abbaiare”.*

All'interno del capannone aveva visto sporcizia, odore cattivo, cani privi di forze e feci dappertutto, urina che veniva fuori dai recinti fino al corridoio e cani per la maggior parte immobili. La condanna nei confronti dei responsabili di Green Hill era *“una cosa buona”.*

Stawicka Beata, residente a Ferrara, in sede di esame ha riferito di aver conosciuto la realtà di Green Hill tramite il servizio di “Striscia la Notizia”; aveva saputo che era stata organizzata la manifestazione presso l'allevamento mediante internet. Nell'occasione aveva seguito il gruppo di manifestanti che si era diretto verso l'allevamento; qualcuno aveva appoggiato alla recinzione una specie di rete metallica; ella e altre persone avevano cominciato a scavalcare. Era entrata in un capannone – ossia il n. 4 - dove aveva riscontrato una *“situazione non piacevole”*; c'era un odore nauseabondo, la luce molto bassa; aveva visto lungo i corridoi urina di cani e nelle gabbiette i loro escrementi; i cani erano sdraiati, erano apatici; poi era stata colpita da una cagnolina *“tutta tagliato da su a giù, con la ferita fresca, con delle pinzette un po' qui un po' là”*; era una cucciola, di circa un anno, un anno e mezzo; inizialmente la voleva portare con sé, ma poi aveva pensato che non avrebbe resistito durante il viaggio; perciò era uscita in cerca di aiuto. Aveva visto un agente in divisa al quale aveva chiesto aiuto (*“sono andata io verso di loro”* *“(aveva) preso per la manica il carabiniere e (aveva) continuato a dirgli: “vieni con me, ti prego, c'è questo cane che sta male”*); voleva accompagnarlo al capannone per mostrargli il cane che aveva bisogno di aiuto, ma non era stata considerata; era stata arrestata *“era stata buttata a terra”*. Quando ormai si trovava a terra immobilizzata era iniziata la sassaiola ad opera dei manifestanti rimasti al di fuori del perimetro, nella zona vicina agli uffici; urlavano: *“lasciatela libera!”*. Aveva sentito il rumore dei vetri che venivano rotti.

All'interno del capannone n. 4 non c'erano altre persone. Esaminando il fotogramma lett. b) di cui all'affollazione n. 133 l'imputata ha dichiarato di essere entrata nel capannone posto al centro che la didascalia indica come il n. 4.

Era stata contenta dell'esito del processo nei confronti dei responsabili di Green Hill.

Cabassi Alessandra, nel corso dell'esame cui si è sottoposta ha raccontato che il giorno 28 aprile 2012 si trovava a circa metà del corteo; sotto la collina c'era una camionetta della Polizia che bloccava il corteo. Aveva seguito la parte di corteo che si era diretta verso l'allevamento. Dapprima era arrivata nella parte laterale; alcune persone avevano preso una sorta di griglia di ferro che era posta di fianco e l'avevano appoggiata alla recinzione che avevano scavalcato; così erano riusciti ad entrare. Ella non aveva scavalcato. A quel punto i manifestanti si erano spostati in massa nella parte bassa dell'allevamento dove c'era il cancello; lì c'era una rete e sotto la rete c'erano tutti i poliziotti in tenuta antisommossa schierati che però erano *"tranquillissimi"* *"molto carini"*. Ad un certo punto c'era stato un boato di felicità perchè dall'interno erano arrivati alcuni manifestanti che avevano in braccio dei cani, soprattutto cuccioli, che venivano passati sopra la rete; da fuori vi erano tante mani che si protendevano per prenderli (*"è stato un momento bellissimo, molto emozionante"*). Ciò si era protratto per un po'; i poliziotti avevano continuato ad essere tranquilli. Ad un certo punto aveva temuto che potesse iniziare una carica e allora se n'era andata verso il campo retrostante. Qui aveva visto delle ragazze che le rivolgevano dei cenni; si era avvicinata; erano tre ragazze con quattro cagnolini e le avevano chiesto aiuto. Così erano partite, ciascuna con un cane in braccio. Ella aveva preso un cane *"piccolino, puzzolentissimo e molto caldo"*. Si erano allontanate per i campi, erano arrivate nella zona industriale, avevano ricevuto un passaggio da un camionista; una volta scese, alla vista dei poliziotti, si erano sparpagliate; ella si era nascosta dietro un cespuglio; alla fine era stata individuata dalla Polizia Locale che le aveva intimato di fermarsi; aveva esclamato: *"no, almeno il cane no"*; aveva visto che c'erano delle persone dietro di lei; così aveva fatto tre passi di corsa e aveva allungato il cane ad una ragazza che l'aveva preso. Dopodichè si era girata, aveva alzato le mani dicendo: *"Adesso vengo"*. I poliziotti l'avevano presa *"garbatamente"* (*"uno per un gomito, uno per l'altro"*) e l'avevano fatta salire sull'automobile di servizio.

Anche Mele Teresa si è sottoposta all'esame. L'imputata ha dichiarato di non essere entrata nell'allevamento, di aver seguito l'onda e, ad un certo momento, di non essersi più raccapezzata. Aveva sentito grida e un po' di baraonda; così si era recata sull'altro lato dove erano schierati i poliziotti che erano fermi, tranquilli e ascoltavano i loro slogan. Aveva visto i cani che venivano passati sopra la rete. Mentre stava tornando verso l'autobus, lungo il percorso, aveva trovato un cane per terra; si trattava di una *"fatrice, molto pesante, molta calda, inerme che non si reggeva in piedi"*; c'erano altre ragazze vicine che avevano cercato di avvicinarle dei cuccioli forse per l'allattamento. Ad un certo punto era stata circondata da due automobili della Polizia Locale. Non aveva capito che cosa stesse succedendo; era convinta che volessero portarle via il cane; allora li aveva *"implorati"* di lasciargliela (*"Vi prego lasciatemela!"*). Allora gli agenti l'avevano spinta sull'automobile di servizio *"in malo modo"* insieme alla cagnolina. Non aveva tirato calci, né stratonato gli operanti. Giunta al Comando dei vigili le era stato imposto di lasciare il cane che lungo il tragitto aveva tenuto stretta a sé. Ella non aveva visto dove si trovava la rete tagliata.

L'imputato Granito Angelo Raffaele, sentito in udienza, ha raccontato di aver partecipato alla manifestazione con l'intenzione di fare fotografie. Aveva scattato numerose fotografie che aveva raccolto poi nell'album acquisito in dibattimento. Era arrivato presso la recinzione esterna, nel lato in cui era stata appoggiata la grata usata come scala. Poi c'era stato un defluire verso l'ingresso principale posto in basso dove c'erano due agenti della Forestale. Nella recinzione c'erano due fori: il primo che aveva incontrato era presidiato dalle Forze dell'Ordine; presso il secondo non c'era nessuno così l'aveva attraversato ed era entrato. C'era un viavai di persone che cercavano di portare via i cani. Si era girato invitando tutti ad entrare per occupare l'allevamento e per salvare tutti i cani. Per tutto il tempo aveva continuato a scattare fotografie. Esaminando le fotografie che egli aveva scattato e recanti l'indicazione oraria aveva spiegato che la manifestazione aveva avuto inizio alle ore 15.30 circa; l'arrivo alla collina era avvenuto intorno alle ore 16.15, mentre lo scavalco alle ore 16.30. Il flusso verso il cancello centrale era avvenuto alle ore 16.50. L'ultima fotografia era stata scattata alle ore 17.09.

Egli non era entrato nei capannoni; si era limitato a girare all'interno dell'area pertinenziale dell'allevamento.

Da ultimo ha confermato di aver presentato denuncia -querela nei confronti di Green Hill già presente in atti e ha riconosciuto di aver manomesso le fotografie al fine di non rendere riconoscibili i volti degli altri partecipanti alla manifestazione.

Serrozzi Fabio ha raccontato che, mentre stava seguendo il gruppo di manifestanti diretto verso Green Hill, era stato fermato da un agente che in modo prepotente gli aveva chiesto i documenti di identificazione che egli aveva esibito. Giunto al punto della recinzione contro cui era già stata appoggiata la transenna aveva visto che c'erano persone che stavano entrando; si era diffusa la notizia che *"era stata presa una ragazza"* dalle Forze dell'Ordine. Con alcuni ragazzi si era diretto verso l'ingresso secondario dove c'era un cancellone per vedere che cosa fosse successo. Un ragazzo aveva scavalcato ed era entrato facilmente; era arrivato fino ad un capannone, aveva aperto la porta ed era uscito con un cane in braccio. Così anche altri ragazzi erano entrati passando attraverso un buco nella rete già presente; così aveva fatto anche lui. Si era diretto verso *"un capannone dove c'erano un po' tutti"*. Sulla porta vi erano appartenenti alle Forze dell'Ordine che lasciavano passare. All'interno del capannone c'era *"puzza di pipì"*. Il suo intento era quello di liberare i cani; ne aveva portati fuori circa una decina (*"purtroppo non tutti"*). Aveva preso due cuccioli dal box chiuso solo con un chiavistello che si era limitato ad alzare; se li era messi nella maglietta per non perderli, non per nasconderli. Vedendo che anche altre persone stavano portando via i cani era uscito e si era diretto verso la recinzione da cui era entrato; aveva passato i cani da sopra la recinzione; continuavano ad arrivare persone con cani che gli chiedevano aiuto essendo egli molto alto: passando i cani oltre la rete aveva di fatto svolto il ruolo di "ponte". Ha ricordato di aver passato una fattrice pesantissima che aveva un taglio sotto il collo e un'altra che aveva delle cicatrici vecchie sotto gli occhi

L'imputato ha concluso rappresentando di essere già stato a Montichiari in altre tre/quattro occasioni per manifestare contro Green Hill; poi aveva visto il servizio di "Striscia la Notizia" che gli aveva consentito di scoprire che all'interno la struttura era priva di spazio di sgambatura e di finestre che, ove presenti, erano sempre chiuse.

Rendevano dichiarazioni spontanee gli imputati Sarti Donatella, Paracchini Federico, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora e Martucci Luana.

Sinteticamente, l'imputata Sarti ha riconosciuto di essere entrata all'interno della struttura, di essersi unita al coro dei manifestanti inneggianti alla libertà dei cani e di essere convinta che all'interno dell'allevamento venissero perpetrati maltrattamenti ai danni dei cani ivi ospitati nei cui occhi aveva letto tristezza e paura nel servizio di Striscia la Notizia seguito in televisione poco tempo prima. Ha negato di aver preso cani e di aver tirato sassi. Ha precisato che le Forze dell'Ordine non avevano fatto nulla per fermali; solo ad un certo punto era stata bloccata da una guardia che le aveva detto *"Basta, adesso vi dovete fermare ne avete salvati già troppi!"*.

L'imputato Paracchini ha spiegato che la preoccupazione dei manifestanti scaturiva dalla conoscenza di ciò che avveniva all'interno di Green Hill così come reso noto dalla trasmissione "Striscia la Notizia" e dalle informazioni pubblicate su internet e sui vari social network. Ha riconosciuto di aver materialmente preso una transenna simile a quelle che vengono utilizzate nei cantieri e di averla appoggiata alla rete senza arrecare danni. Poi, dopo aver *"guardato le Forze dell'Ordine ed essersi scambiati sguardi con diversi di loro"* aveva iniziato ad utilizzare tale transenna come scala (*"mantenevo lo sguardo sulla polizia, benchè mi guardasse e vedesse cosa stessi facendo, non interveniva in alcun modo né fermandomi fisicamente né intimandomi di smettere. Ho percepito questa loro totale passività come un silenzio assenso"*). Forte del loro consenso era andato al di là della recinzione, era entrato in uno dei capannoni in cui era rimasto colpito dall'aria maleodorante, dalla sporcizia dei vari box, dalla mancanza di luci naturali e dagli sguardi di sofferenza dei vari animali. Il suo unico desiderio era stato quello di salvarli perchè stavano soffrendo. All'uscita aveva visto persone che si passavano i cani sopra la recinzione, aveva preso una mamma con vistose cicatrici sulla testa e si era allontanato dalla struttura scavalcando la recinzione.

Hamed Veronica ha dichiarato di aver scoperto, frequentando vari social network, che all'interno di Green Hill gli animali venivano sottoposti a maltrattamenti; per questo aveva deciso di partecipare alla manifestazione; aveva visto che un ragazzo accanto a sé aveva appoggiato alla recinzione una rete e l'aveva scavalcata; anch'ella istintivamente l'aveva scavalcata. Insieme ad altri manifestanti era entrata in un capannone in cui l'aria

era irrespirabile e per terra era tutto sporco; *“uscendo aveva(no) portato con sé due cani che doveva(no) salvare perchè era evidente che stavano soffrendo”*. Correndo si era avvicinata alla recinzione dove, unitamente ad altro manifestante, era stata fermata. Non aveva rotto e danneggiato nulla.

Gaetano Daniele ha raccontato di aver visto un manifestante prendere la rete lasciata per delimitare i lavori in corso e sistemarla in modo tale che fungesse da scala e iniziare a salire fino a poter saltare al di là della recinzione. Anch'egli aveva scavalcato ed era poi entrato in un capannone con la porta aperta; faceva molto caldo, l'aria e gli odori erano irrespirabili. Era rimasto sconvolto (*“tutto ciò di cui era certo che accadesse lì dentro era vero; una situazione davvero drammatica dove qualcuno doveva fare qualcosa”*). Era uscito dal capannone correndo e portando in salvo un paio di fattrici. Scendendo era passato attraverso un buco nella recinzione che era già stato fatto con una tronchese che egli aveva trovato a terra e raccolto. Avevano incontrato una seconda recinzione molto spessa; la tronchese che aveva trovato era troppo piccola per tentare di usarla, l'unica via di uscita era quella di scavalcare; così aveva aiutato altri due manifestanti a scavalcare la rete portando in salvo quelle fattrici e subito dopo erano arrivati due agenti della Digos che l'avevano fermato e nei cui confronti non aveva opposto resistenza.

Torti Debora ha dichiarato di aver seguito vari servizi televisivi tra cui quello di *“Striscia la Notizia”* così scoprendo che *“gli animali là dentro non vivevano in condizioni normali, né umane”*. L'obiettivo della manifestazione non era quello di porre in essere atti di violenza, né tantomeno di sottrarre i cani, bensì solo di protestare contro l'allevamento. Poi *“l'emozione fortissima di angoscia, preoccupazione e pena per quelle povere creature che sentivano piangere da dentro”* era prevalsa. Così era arrivata al cancello dell'entrata, era andata al di là della rete, passando per un buco già presente vicino al cancello. Era arrivata al capannone più vicino che aveva la porta aperta; era entrata e aveva visto *“le condizioni pietose in cui erano tenuti i cani”*. Era rimasta dentro il capannone per accertarsi delle condizioni degli animali dando una mano per soccorrerli; poi la porta era stata chiusa ed ella era uscita.

Infine, Martucci Luana ha riferito che l'azione svolta dai manifestanti il giorno 28 aprile 2012 era finalizzata alla *“liberazione di più animali possibile”*, si era trattato di

un'azione con scopi ben precisi, da leggere nei termini della solidarietà, *“non certo dettata dall'emotività della situazione”*. L'imputata ha proseguito sostenendo che *“in questo tribunale il criterio usato era quello della legalità, che rischia di fatto di essere funzionale agli interessi dei potenti, degli sfruttatori e degli aguzzini”*, e ancora che *“Le leggi stesse sono figlie di un sistema di sfruttamento e di dominio e il tribunale non può che leggere l'azione in termini di reati e di violenze verso l'ordine sociale costituito, ma la violenza, la più terribile e oppressiva sta proprio all'interno delle leggi, delle consuetudini, dell'economia, della ricerca tecnologica”*. Ha così concluso dichiarando: *“Non riconosco né il tribunale, né le leggi perchè figli dello stesso sistema che opprime, domina e reprime. Non provo alcun ripensamento per la mia azione, né alcun timore per le conseguenze e in questo non collaborerò in nessun modo, non mi sottoporro a interrogatorio né accetterò nessuna forma di patteggiamento, messa alla prova, che altro non sono che l'ennesimo dispositivo di controllo per riaffermare la legittimità di questo sistema”*. *“Mi assumo la responsabilità delle mie azioni”*.

Da ultimo, si procedeva all'audizione della teste Cotronei Eloise, manifestante che aveva partecipato al corteo contro Gheen Hill il giorno 28 aprile 2012 e che era arrivata a Montichiari viaggiando sullo stesso pullman su cui si trovava anche l'imputata Mele. Aveva personalmente visto quest'ultima raccogliere una fattrice mentre si trovavano per le strade del Comune di Montichiari. La Mele stava camminando tenendo in braccio il cane che era stremato. Ad un certo punto era arrivata una volante della Polizia che aveva cercato di prenderle il cane; l'imputata era preoccupata per l'incolumità dell'animale e aveva cercato di non stratonarlo; così era stata caricata sul veicolo trattenendolo; la Mele non aveva opposto resistenza anche perchè teneva in braccio l'animale che pesava oltre 30 kg. Nell'occasione l'imputata non aveva né scalcciato, né tirato gomitate; non aveva tagliato la recinzione, né lanciato sassi.

Agli atti vi è il verbale di arresto del 28 aprile 2012 operato nei confronti di tutti gli odierni imputati – ad eccezione di Sangiorgio Laura – redatto congiuntamente da agenti appartenenti alla Stazione dei Carabinieri di Montichiari, al Comando della Polizia Locale di Montichiari e alla DIGOS della Questura di Brescia, nel quale si dà conto di come alcuni dei manifestanti avessero iniziato a lanciare pietre contro le finestre degli

uffici amministrativi della Green Hill danneggiandole, nonché a rimuovere la recinzione di cantiere per essere utilizzata come trampolino di lancio per scavalcarla e introdursi illegalmente all'interno dell'area di proprietà dell'allevamento. Il primo manifestante che avevano visto entrare era stato l'imputato Paracchini Federico. Verso le ore 16.26 avevano udito la sirena dell'allarme del capannone n. 3 notando che all'interno dello stesso erano entrati dei manifestanti forzando la porta principale di accesso, danneggiandola. L'imputata Stawicka, alla loro vista, era fuoriuscita dal capannone nel quale era in precedenza entrata e si era allontanata in compagnia di altri manifestanti che tenevano in braccio i cani. La donna aveva inveito contro di loro e cercato di liberarsi dalla loro presa, gettandosi a terra, agitando le braccia e le gambe in modo energico, opponendo una lunga e viva resistenza. Nell'occasione il Brigadiere Caron era rimasto ferito ad un braccio; ricoverato presso l'Ospedale di Desenzano del Garda le lesioni dallo stesso riportate erano state giudicate guaribile in giorni otto con la seguente diagnosi "contusione multipla alla schiena". Gli imputati Barsotti e Paracchini erano stati visti uscire da uno dei capannoni con in braccio due cani; dopo essersi dati alla fuga erano stati subito bloccati. Anche l'imputata Mele era stata notata con un cane tra le braccia; la donna si era data *"alla precipitosa fuga a piedi al fine di divincolarsi"*. Poi aveva avuto una reazione del tutto coincidente con quella della Stawicka (ossia aveva inveito contro gli operanti e aveva cercato di liberarsi dalla loro presa, gettandosi a terra, agitando le braccia e le gambe in modo energico, opponendo una lunga e viva resistenza). Con un cane in braccio era stata vista anche l'imputata Cabassi la quale, alla vista degli operanti, aveva ceduto l'animale nelle mani di altre persone che si erano date alla fuga facendo perdere le loro tracce. Anche la Cabassi aveva avuto reazione analoga a quella della Stawicka e della Mele (cercando di liberarsi dalla presa degli operanti, si era gettata a terra, agitando le braccia e le gambe in modo energico, opponendo una lunga e viva resistenza). Nella circostanza l'agente Salvi aveva riportato lesioni giudicate guaribile in giorni tre. All'interno dell'area di pertinenza dell'allevamento erano stati fermati e identificati gli imputati Sarti, Hamed, Gaetano, Torti, Granito, Serrozzi e Martucci.

Gli operanti erano stati fatti oggetto di lanci di sassi ad opera di altri manifestanti che si trovavano al di fuori del perimetro dell'allevamento.

Avevano registrato una serie di danni alla struttura; in particolare, risultavano divelte recinzioni, porte, vetri, nonché danneggiate le apparecchiature necessarie al funzionamento dell'allevamento; mancavano, inoltre, numerosi cani che erano stati asportati.

Vi è poi in atti verbale di sequestro di una tronchese per il taglio del ferro della lunghezza totale di cm. 16 eseguito nei confronti di Gaetano Daniele.

Il Pubblico Ministero produceva in dibattimento certificati di Pronto Soccorso relativi alle lesioni riportate da Salvi Silvano e Caron Stefano e giudicate guaribili rispettivamente in giorni tre e otto, nonché filmato girato dalla DIGOS della Questura di Brescia e servizio del telegiornale della rete locale TELETUTTO relativi alla manifestazione svoltasi il giorno 28 aprile 2012 e fascicolo fotografico realizzato dalla stazione dei Carabinieri di Montichiari (affollazioni nn. da 66 a 94).

La difesa di parte civile produceva copia della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 20 marzo 2012 nel procedimento penale RG. n. 17512/11 a carico di Ghislane Rondot e copia del relativo decreto di archiviazione in data 28 marzo 2012.

Completano il compendio probatorio altro fascicolo fotografico redatto sempre a cura della Stazione dei Carabinieri di Montichiari (affollazioni nn. da 115 a 133) e risultati delle prove di laboratorio effettuate dall'Istituto Zooprofilattico, nonché album fotografico realizzato dall'imputato Granito.

La difesa Cabassi-Barsotti-Sarti-Paracchini-Hamed-Gaetano-Granito-Sangiorgio produceva copia della richiesta di autorizzazione alla copia di documenti contenuti all'interno del fascicolo n. 3160/14 (mod. 16) e relativo provvedimento autorizzativo, copia della sentenza del Tribunale di Brescia-Seconda Sezione Penale depositata in data 24 marzo 2015 relativa alla condanna in primo grado nei confronti di Gotti Bernard, Rondot Ghislaine, Bravi Roberto e Graziosi Renzo, copia della pagina ARPA relativa alle condizioni meteo sul territorio di Montichiari in data 28 aprile 2012, copia del documento contrassegnato con il n. 14 prodotto dal Pubblico Ministero nel procedimento n. 3160/14 (mod. 16) contenente grafici sulla mortalità dei cani e comunicazioni email e relative traduzioni con perizia disposta dall'autorità giudiziaria, nonché diario clinico relativo all'imputata Cabassi redatto all'interno della Casa Circondariale di Verziano in occasione dell'arresto. La medesima difesa produceva,

altresi, copia dell'atto di denuncia-querela depositato dall'imputato Granito in data 21 gennaio 2012 avanti la Stazione dei Carabinieri di Torvajianica, copia dell'ordinanza del Tribunale del Riesame di Brescia depositata in data 1 agosto 2012, copia della visura camerale di Green Hill 2011 s.r.l., DVD contenente il filmato andato in onda in data 28 ottobre 2011 e video realizzato durante le indagini difensive.

Così illustrato l'ampio materiale istruttorio a disposizione del giudice, deve anzitutto ritenersi incontestato che in data 28 aprile 2012 un consistente numero di persone - nell'ordine di circa 3.000- provenienti da svariate città d'Italia si era riunito sul territorio del Comune di Montichiari per partecipare ad una manifestazione di protesta nei confronti dell'allevamento denominato Green Hill. Previa regolare comunicazione, il corteo era stato autorizzato dalle autorità competenti che avevano disposto servizio di ordine pubblico.

Secondo quanto previsto nel provvedimento autorizzativo il corteo avrebbe dovuto svilupparsi nelle strade del centro del paese, con partenza alle ore 15.00 da via Falcone e termine in via dell'Artigianato, ove si trova la zona industriale. Sennonchè, alle ore 16.00 circa, una parte dei manifestanti, giunta alla fine del percorso autorizzato, superando la barriera di Forze dell'Ordine ivi predisposta, aveva proseguito il corteo spingendosi sino all'esterno dell'allevamento, dopo aver attraversato stradine di campagna, salendo sulla collina ove la struttura è ubicata, precisamente in via Colle San Zeno, n. 6. Il gruppo di manifestanti, muniti di cartelli e proclamanti slogan inneggianti alla libertà dei cani ospitati all'interno dall'allevamento, si era accresciuto fino a contare circa 300-400 persone. A fronte dell'inaspettata deviazione del corteo, le Forze dell'Ordine presenti, coordinate dal vice questore De Stavola, si erano allertate temendo che la situazione potesse degenerare.

Ad un certo punto i manifestanti avevano dato inizio a quella che non ci si può esimere sin da subito dal definire un' "*attività di invasione*" dell'allevamento, cui avevano avuto accesso da diversi fronti. Innanzitutto, nella parte in cui si trova l'entrata laterale dello stabilimento, uno dei manifestanti - da individuarsi pacificamente nell'imputato Paracchini Federico non solo per quanto riferito dalla coimputata Barsotti, ma anche a fronte delle dichiarazioni confessorie *in parte qua* dallo stesso rese - aveva preso una transenna ivi lasciata dall'impresa di costruzioni che aveva da poco terminato i lavori di

sistemazione della recinzione e l'aveva appoggiata alla rete medesima - alta circa 3 metri - in modo da creare una sorta di "trampolino". Ciò aveva consentito a numerosi manifestanti di scavalcare la rete e di introdursi nell'area di proprietà di Green Hill. Nella parte anteriore dello stabilimento, ove si trovano gli uffici amministrativi, altri manifestanti avevano cercato di abbattere la rete di protezione posta a fianco del cancello di ingresso; in particolare, l'avevano tirata verso di sé tanto da abbassarla e così riuscire ad entrare. In un altro punto della recinzione erano stati effettuati dei "buchi" mediante il taglio - verosimilmente con l'utilizzo di una tronchese - della rete medesima. Nel frattempo era scattato l'allarme sonoro e gli addetti alla sorveglianza avevano aperto dall'interno il cancello carrabile dell'ingresso principale dell'allevamento al fine di consentire l'accesso alle Forze dell'Ordine.

I manifestanti, introdottisi nell'allevamento e sparpagliatisi nella relativa area, si erano diretti verso i capannoni in cui erano alloggiati i cani beagle. In particolare, erano entrati nei capannoni nn. 3 e 4 che, nell'affollazione n. 133, fotogramma lett. B) in atti, corrispondono ai primi due - partendo da sinistra - posti in posizione parallela. I manifestanti avevano poi preso in braccio vari cani - che si trovavano "liberi" all'interno del capannone a seguito dell'apertura dei relativi box - e, formando una sorta di catena di mani, li avevano passati da sopra la rete ad altri manifestanti rimasti all'esterno dell'allevamento.

Dopo che gran parte dei manifestanti si era già introdotta all'interno dello stabilimento ove pure erano presenti numerosi rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dall'esterno dell'area era cominciata una vera e propria "sassaiola" che, indistintamente, aveva colpito operanti e finestre degli uffici amministrativi provocando la rottura dei vetri.

Le Forze dell'Ordine ivi presenti, che avevano invano posto in essere svariati tentativi di contenimento della massa dei manifestanti, avevano fermato coloro che avevano sorpreso - all'interno, come all'esterno dell'allevamento - con in braccio cani sottratti dall'allevamento e li avevano accompagnati presso i rispettivi comandi di appartenenza per l'esecuzione dell'attività di arresto.

Così sinteticamente ricostruita la dinamica dei fatti occorsi, scanditi secondo la sequenza ricavabile dall'esame congiunto del verbale di arresto in atti e delle sovrapponibili dichiarazioni rese in udienza dagli operanti che tale incombente hanno

materialmente eseguito - o disposto - (si confrontino le deposizioni dei testi Massimi, Caron, Pezzaioli e De Stavola), al giudice preme svolgere alcune brevi considerazioni - involgenti anche aspetti non squisitamente giuridici - relativamente a tutti i capi di imputazione e alle posizioni di tutti gli imputati.

Ebbene, è indubbio, anche per il giudice, che nella mente di tutti coloro che, dotati di un'ammirabile sensibilità per il mondo animale, si sono dati appuntamento sul territorio del Comune di Montichiari - pur provenendo anche da località distanti parecchi chilometri - per dare vita ad una manifestazione pacifica di protesta nei confronti dell'allevamento, non albergasse sin dall'origine la volontà di entrare nella struttura e di sottrarre i cani ivi ospitati. Tale affermazione scaturisce dall'esame delle dichiarazioni spontanee rese da taluni degli imputati e delle risposte date nel corso dell'esame di tal'altri imputati, i quali tutti, non avendo avuto difficoltà a riconoscere - in parte - le proprie responsabilità, meritano di essere ritenuti credibili allorchè hanno escluso ogni profilo di premeditazione rispetto ai fatti di rilevanza penale loro contestati. Dalle parole di ciascuno di loro trapela in modo tangibile lo spirito di mera protesta che li aveva animati nell'originario momento di adesione all'iniziativa sorretto dalla convinzione - formatasi sulla base delle informazioni via via nel tempo insistentemente diffuse attraverso, *in primis*, il servizio-denuncia andato in onda nell'ambito della nota trasmissione televisiva "Striscia la Notizia" in data 28 ottobre 2011, e, *in secundis*, i vari post ed articoli pubblicati sui social network, peraltro, nemmeno supportata da un accertamento giudiziale giacchè, in quella fase, il procedimento penale n. 14838/12 rg. a carico dei responsabili della struttura non era ancora stato radicato, mentre il procedimento penale n. 17512/11 rg. era stato archiviato - che all'interno di Green Hill venissero poste in essere condotte di maltrattamento nei confronti dei cani ivi allevati. Suffraga quanto sin qui considerato la circostanza che - ad eccezione della sola tronchese in sequestro - non è stata rinvenuta dagli operanti la tipica dotazione dello scassinatore o comunque di chi intende introdursi *invito domino* nell'altrui proprietà privata, trattandosi, tra l'altro, di struttura presidiata - come percepibile anche dall'esterno - da recinzione di delimitazione posta lungo tutto il perimetro, sovrastata da filo spinato, alta all'incirca tre metri da terra, nonchè da cancelli di ingresso elettrificati, da porte allarmate e dalla presenza di addetti alla vigilanza.

Ciononostante, fermo quanto precede, la materialità della condotta di sottrazione dei cani di razza beagle ivi allevati, previa condotta di introduzione in area privata, deve ritenersi pienamente accertata in giudizio. Del pari incontestata può ritenersi l'attribuibilità dell'una o dell'altra condotta materiale - ove non di entrambe - agli odierni imputati, tutti - ad eccezione dell'imputata Sangiorgio della quale si dirà *infra* - indubitabilmente appartenenti al gruppo di manifestanti che ha deviato il corteo rispetto al percorso autorizzato sino ad arrivare all'esterno dell'allevamento.

Al di là, dunque, delle considerazioni che verranno svolte in relazione alle posizioni dei singoli imputati, con riferimento ai capi di imputazione sub B), C), F) e H) è opportuno procedere ad un attento esame dell'azione di sottrazione in concreto accertata al fine di verificarne la sussumibilità (o meno) nella fattispecie astratta tipica del delitto di furto ascritta agli imputati (e, di riflesso, a quella del delitto di rapina per l'elemento oggettivo comune).

Ebbene, com'è noto, secondo il tenore letterale della norma incriminatrice contenuta nell'art. 624 bis c.p. di cui al capo di imputazione sub B) l'oggetto materiale del delitto di furto è qualsiasi "bene mobile altrui".

In primo luogo, è incontestato che i cani sottratti - nel numero di 67 - si trovavano in una relazione di custodia con l'allevamento Green Hill tale da giustificare quel potere di fatto sulla cosa che costituisce il requisito minimo del possesso giuridicamente tutelabile. Tanto è sufficiente per ritenere la riconducibilità degli animali alla sfera di disponibilità dell'allevamento con conseguente sussistenza del presupposto dell'altruità rispetto agli autori dell'attività di sottrazione.

In secondo luogo, si osserva che per la manualistica e la giurisprudenza consolidata per "cosa mobile" si intende qualsiasi "entità" del mondo fisico che sia suscettibile di apprensione in senso materiale e risulti in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro (compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte).

Ora, il giudice non può certamente non tenere conto della significativa evoluzione normativa e giurisprudenziale che - passando attraverso l'introduzione con legge 20 luglio 2004, n. 189 nel codice penale del titolo IX bis "*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*", l'entrata in vigore in data 1 dicembre 2009 del Trattato di Lisbona

sottoscritto il 13 dicembre 2007 che introduce la nozione di benessere degli animali e, ancora, l'entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 201 di ratifica ed esecuzione della *Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia*, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987 - ha assicurato protezione costituzionale e riconoscimento europeo al "sentimento per gli animali".

E' stata raggiunta una tappa comprensibile, legittima e fors'anche inevitabile in quanto di fatto stimolato dallo sviluppo del comune sentire che nel corso degli anni ha accresciuto l'attenzione nei confronti della natura in generale e del mondo animale in particolare. Si tratta, peraltro, a parere del giudice, della valorizzazione del sentimento dell'essere umano per l'essere animale.

Anche a voler riconoscere, infatti, il concetto di "benessere dell'animale", purtuttavia, non può non considerarsi che il bene giuridico direttamente tutelato dall'ordinamento è - e tale non può che essere - il sentimento - giova ribadirlo "umano" - nutrito nei confronti dell'animale. E' certamente indubbio che l'animale - appartenente a qualunque tipologia - è un essere "animato", diverso rispetto alla mera "cosa" intesa in modo atecnico. E' pure condivisibile per chi scrive la convinzione che si tratti, soprattutto per talune tipologie di animali, di "esseri senzienti" in quanto in grado di percepire la realtà esterna, ivi compresa la propria interazione con l'essere umano. Sennonchè, la ricaduta giuridica del portato evolutivo sin qui illustrato non può spingersi sino ad enucleare una terza categoria fenomenologica.

Del resto, a tanto non consentono di giungere nemmeno gli arresti normativi e giurisprudenziali cui le difese di tutti gli imputati hanno fatto riferimento in sede di discussione e nell'ambito delle memorie difensive prodotte in giudizio. A titolo esemplificativo, infatti, il decreto emesso dal Tribunale di Milano, sez. IX civile, del 13 marzo 2013 in sede di omologa degli accordi di separazione - che ha previsto la possibilità per i coniugi di regolare le modalità di mantenimento dell'animale domestico e della permanenza dello stesso presso l'una o l'altra abitazione - fa "ancora" riferimento al "diritto soggettivo all'animale da compagnia" (altro precedente - vale a dire Tribunale di Varese, decreto 7 dicembre 2011, con cui era stato riconosciuto ad una persona anziana e malata, soggetta all'amministrazione di sostegno, un vero e proprio diritto soggettivo all'animale da compagnia - si era espresso nei medesimi termini).

Nella stessa ottica di valorizzazione del “rapporto fra uomo e animali” si collocano sia la legge 11 dicembre 2012, modificativa dell’articolo 1138 c.c. - che prevede che le norme del regolamento condominiale non possono vietare di possedere o detenere animali domestici -, sia l’art. 30 D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (cd. Codice del Turismo, che ha sancito l’obbligo dello Stato di “*promuovere ogni iniziativa volta ad agevolare e favorire l’accesso ai servizi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico dei turisti con animali domestici al seguito*”).

Ciò che ha ricevuto un indubbio e vincolante - per gli operatori del diritto - accrescimento di tutela giuridica è, dunque, il diritto al sentimento umano di affezione nei confronti dell’animale in considerazione della capacità di quest’ultimo di “sentire”. Sennonchè, è intuitivo che una cosa è ampliare la tutela giuridica riconosciuta al diritto soggettivo dell’uomo allorchè abbia quale termine di relazione l’animale, altra e ben diversa cosa è ritenere *de iure condito* l’animale quale titolare di interessi giuridicamente protetti. Del resto - e concludendo sotto tale profilo cui il giudice ha ritenuto doveroso riservare particolare attenzione nel rispetto delle apprezzabili considerazioni al riguardo svolte dalle difese degli imputati -, non può non tenersi conto, altresì, della copiosa giurisprudenza formatasi in materia di pratiche venatorie, nell’ottica di demarcare il difficile confine tra comportamento venatorio lecito e reato di maltrattamenti di animali (si pensi alla pratica di utilizzare richiami animali vivi e alla sfera di garanzie a tutela dell’animale sotto tale profilo ampliatasi). E’ proprio in tale preciso contesto che si colloca e deve essere letta anche la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, sezione III, 7 ottobre 2014, n. 950 che ha ritenuto configurabile il reato di maltrattamento di animali nella condotta di un cacciatore che aveva utilizzato esche vive cui aveva imposto, per le modalità della loro imbracatura, gravi e inutili sofferenze; ebbene, in questo caso la pratica adottata dal cacciatore si era posta oltre il limite consentito dalla legge n. 157/1992 con conseguente esclusione dell’effetto scriminante. In altri termini, la Suprema Corte ha ritenuto che il comportamento così stigmatizzato, pur posto in essere in un contesto lecito, avrebbe ripugnato alla coscienza collettiva sviluppatasi nei termini già indicati, in quanto infliggente all’animale sofferenze inaccettabili per l’uomo. Tutte le considerazioni esposte inducono questo giudice dunque a concludere per la persistente compatibilità della nozione di animale come essere senziente con quella di rilevanza penale di cosa mobile. Se così non fosse sarebbe, del resto, francamente



paradossale che proprio la sottrazione di un bene tanto prezioso come l'animale non fosse sussumibile in alcuna fattispecie astratta di reato.

Ne consegue che la sottrazione dei cani di razza beagle posta in essere in data 28 aprile 2012 all'interno dell'allevamento di Green Hill, a seguito di introduzione nella relativa struttura, integra la condotta del reato di cui all'art. 624 bis c.p..

Non è poi condivisibile l'assunto difensivo secondo cui la condotta tipica di sottrazione in esame sarebbe priva di anti giuridicità per aver gli autori agito in quanto mossi dall'intento di liberare i cani. Ebbene, anche a voler ritenere che effettivamente il comune desiderio di liberare i cani da quella che veniva considerata una prigione sia sorto solo progressivamente nell'animo dei vari manifestanti, tuttavia, a parere del giudice, le cause di giustificazione invocate dalla difesa non sono ravvisabili sotto il profilo concettuale. Infatti, anzitutto, l'art. 54 c.p. prevede testualmente che l'azione necessitata sia finalizzata a scongiurare un "grave danno alla persona". Inoltre, la previsione di cui all'art. 52 c.p. sottende una *ratio* che risiede pacificamente nel bilanciamento tra due contrapposti diritti facenti capo esclusivamente alla persona. Tanto basta, dunque, per escludere l'applicabilità delle scriminanti dello stato di necessità e del cd. soccorso difensivo. Non è poi comunque concettualmente ipotizzabile nemmeno la legittima difesa "diretta" – ossia quella che involgerebbe il diritto al sentimento di affezione verso l'animale –. Ciò in quanto la struttura della causa di giustificazione in esame ruota attorno a due condotte contrapposte, quella aggressiva e quella difensiva; è intuitivo, peraltro, che l'effetto scriminante opera solo con riferimento alla reazione posta in essere da chi si difende, non già da chi aggredisce. Nel caso in esame, invece, da qualunque prospettiva si vogliano vedere i fatti, è indubitabile che la condotta aggressiva - pur non premeditata, pur formatasi progressivamente nel rafforzamento reciproco dei suoi autori, pur, ancora, motivata da ammirabili sentimenti di empatia con l'animale - nella specifica circostanza di tempo e di luogo di cui al capo di imputazione - costituente l'unico parametro del giudice - è stata posta in essere dai manifestanti, non già dai responsabili dell'allevamento di Green Hill.

Non può nemmeno riconoscersi in favore degli imputati la ricorrenza di tali scriminanti a livello putativo giacché nessun elemento probatorio depone in tal senso, nemmeno le dichiarazioni rese in udienza dagli imputati stessi.

Tanto induce, quindi, in conclusione, a ritenere il reato di furto integrato in tutti i suoi elementi oggettivi.

Quanto all'elemento psicologico del reato, e prescindendo, per il momento, da ciò che si dirà per ciascuno degli imputati, deve ritenersi senz'altro sussistente il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, vale a dire il fine di trarre dalla propria azione un profitto (l'ingiustizia è richiesta solo per il reato di rapina). In proposito è sufficiente rammentare come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, il profitto può concretarsi in ogni utilità anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, sottraendola a chi la detiene (in tal senso, *ex plurimis*, si confronti, di recente, Cassazione Penale, 10 marzo 2015, n. 11467 pronunciatasi in ipotesi di rapina). Ebbene, nel caso in esame l'utilità perseguita è ravvisabile nell'interesse alla concretizzazione della manifestazione e all'affermazione dei propri principi. Chi ha sottratto i cani dall'allevamento ha agito per salvarli da un luogo ritenuto di prigionia in coerenza con il proprio sentimento di massimo rispetto per gli animali.

Prima di passare ad esaminare le singole posizioni degli imputati al giudice preme anticipare che, benché non tutti gli imputati cui risulta ascritto il reato di furto (o quello di rapina) siano stati sorpresi dagli operanti in possesso di un cane, può pervenirsi a pronuncia liberatoria solo nei confronti dell'imputata Sangiorgio – circa la cui presenza presso l'allevamento di Green Hill il 28 aprile 2012 nulla è emerso in dibattimento-, ritenendosi la responsabilità di tutti gli altri quantomeno a titolo di concorso. Ciò in quanto, se è vero, per un verso, che, come anticipato, l'originario intento dei partecipanti al corteo era (solo) quello di rendere pubblico il proprio pensiero per scuotere la coscienza collettiva, è vero anche tuttavia, per altro verso, che, ad un certo punto, gli animi erano mutati, presumibilmente a causa della vicinanza – a seguito della deviazione del corteo - rispetto al luogo in cui, nella loro convinzione, venivano consumati reati inaccettabili, così passando dalla inattiva protesta alla fattiva azione di introduzione nella proprietà privata e di sottrazione di cani. Come di fatto ammesso da tutti gli imputati sentiti in udienza, una volta giunti nei pressi dell'allevamento, ciascuno di loro aveva maturato il desiderio di liberare i cani. Ebbene, non sono richiesti passaggi logici particolarmente complessi per comprendere che la traduzione in concreto del citato intento liberatorio non poteva che essere il materiale asporto dei cani dal luogo in

cui si trovavano. Per dare esecuzione a tale comune volizione i manifestanti più ingegnosi hanno creato il percorso per accedere all'interno della struttura – abbassando la rete, appoggiando alla stessa una sorta di trampolino e tagliandola in modo da creare dei varchi al suo interno -; i più agili sono entrati nell'allevamento e i più coraggiosi e motivati hanno aperto i box che custodivano i cani e li hanno portati via. A fronte di una comune volontà salvifica, svelata da corali grida del seguente tenore “*liberiamoli*”, non conta ai fini del riconoscimento della responsabilità penale – rendendosi necessario solo in un'ottica di accertamento dei fatti - operare distinguo tra chi abbia materialmente preso i cani dai box, chi li abbia presi in braccio e portati fuori dal capannone, chi li abbia passati all'esterno da sopra la recinzione, chi, ancora, una volta usciti dall'allevamento, li abbia presi da altri o passati ad altri al fine di sottrarli alle Forze dell'Ordine, e chi, invece, si sia limitato a incitare gli altri a compiere le azioni descritte, così rafforzandoli nella convinzione che fosse cosa giusta e condivisa. La condotta di sottrazione dei cani è dunque ascrivibile sia a coloro che l'hanno materialmente posta in essere, sia a coloro che hanno incitato altri a compierla, sia a coloro che, trovandosi all'interno dell'allevamento, avevano dato avvio all'asporto degli animali, sia a coloro che, trovandosi, al suo esterno – per essere già usciti o perché non erano entrati nella struttura -, avevano preso/raccolto cani per non vanificare quanto dai primi realizzato.

Venendo alle singole posizioni si osserva quanto segue.

Anzitutto, gli imputati Paracchini Federico, Hamed Veronica, Gaetano Daniele e Serrozzi Fabio hanno ammesso in udienza di aver preso in braccio uno o più cani fra quelli allevati all'interno di Green Hill. Dall'esame del verbale di arresto emerge che gli imputati Barsotti e Paracchini sono stati sorpresi con un cane in braccio ciascuno, proprio mentre stavano uscendo dal capannone n. 3 e, datisi alla fuga, sono stati poi bloccati dagli operanti nelle campagne circostanti. Gli operanti hanno sorpreso nel possesso di cani anche le imputate Mele Teresa e Cabassi Alessandra, nelle aree limitrofe all'allevamento.

I fotogrammi di cui alle affollazioni nn. 77 e 78 del fascicolo fotografico prodotto dal Pubblico Ministero ritraggono l'imputata Martucci Luana all'interno dell'allevamento con in braccio tre cani; i fotogrammi di cui alle affollazioni nn. 80 e 81 ritraggono l'imputato Serrozzi con in braccio un cane e quelli di cui all'affollazione n. 88 il

Serrozzi medesimo passare un cane da sopra la recinzione (come fatto per altri cani, per quanto dallo stesso riconosciuto in udienza).

Gli imputati Stawicka, Sarti, Granito e Mele non sono stati né sorpresi dagli operanti, né ritratti in possesso di cani; tuttavia è senz'altro possibile pervenire anche nei loro confronti ad una pronuncia di condanna per il reato di furto – nel quale, come si vedrà, deve essere assorbito quello di rapina contestato alle imputate Mele e Stawicka, oltreché Cabassi - a titolo di concorso in ragione delle considerazioni *supra* esposte.

Discorso diverso deve essere svolto in relazione all'imputata Sangiorgio Laura.

Innanzitutto, in data 28 aprile 2012 tale imputata non è stata tratta in arresto come invece tutti gli altri imputati. Nessuno degli operanti sentiti in udienza in qualità di testi ha riferito di aver identificato una persona, tra quelle fermate presso l'allevamento di Green Hill, rispondente a tale nominativo; nessuno degli imputati sentiti in udienza ha dato conto della sua presenza quel giorno presso l'allevamento, né dai fascicoli fotografici e dai diversi video acquisiti in giudizio è ricavabile un'immagine che la raffiguri. In altri termini, in dibattimento non è emerso alcun elemento probatorio concludente nel senso della responsabilità di detta imputata. Sicché, nella totale assenza di prove circa la partecipazione della stessa al gruppo di manifestanti spintosi sino all'allevamento di Green Hill - benchè sussista un forte sospetto in tal senso ingenerato dal dato, emerso per la verità solo in sede di discussione, che la stessa era stata ritratta in una fotografia poi apparsa sulla stampa locale non acquisita agli atti -, va senz'altro pronunciata nei suoi confronti sentenza assolutoria in ordine a tutti i reati a lei ascritti per non aver commesso il fatto.

Per concludere con riferimento al capo di imputazione sub B), devono ritenersi senz'altro accertate tutte le circostanze aggravanti contestate.

In primo luogo, è pacifico in giudizio che il fatto è stato commesso da più di dieci persone, di cui alcune di minore età, e alcune con il volto travisato. In tal senso depongono in termini inequivoci non solo i fotogrammi di cui ai fascicoli fotografici più volte citati, ma anche e soprattutto la videoregistrazione della Digos presente in atti.

In secondo luogo, è ravvisabile anche la circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p., ossia l'uso della violenza sulle cose. In particolare, nel capo di imputazione viene contestato agli imputati di aver divelto in alcuni punti e tagliato in altri la recinzione di confine, nonché di aver devastato i locali. Ebbene, in ordine alla prima condotta hanno

riferito, anzitutto, gli imputati Serrozzi, Gaetano e Torti che hanno riconosciuto di aver avuto accesso all'allevamento passando attraverso i varchi creati nella rete di delimitazione dell'allevamento, e, inoltre, gli operanti Caron, De Stavola e Rebuffoni, sentiti in udienza in qualità di testi, i quali hanno personalmente visto la recinzione tagliata e abbassata dai manifestanti al fine di accedere all'allevamento. Anche il teste Bravi, intervenuto *in loco* verso le ore 16.30-17.00 ha riferito che la rete era stata danneggiata in quattro dei cinque lati del perimetro dell'allevamento (posto che sul quinto era stato creato il passaggio attraverso il più volte citato trampolino). A ciò si aggiunga che l'esame dei fotogrammi compendati nel fascicolo fotografico in atti consente di apprezzare in modo oggettivo la sussistenza dei danni materiali della recinzione pacificamente riconducibili all'invasione dei manifestanti (in particolare, si vedano i fotogrammi di cui alle affollazioni da n. 116 a n. 119).

A parere del giudice nella condotta in esame ben può essere assorbita quella descritta nel capo di imputazione sub N) allorchè a tutti gli imputati viene ascritto di aver, utilizzando delle tronchesi, tagliato in più punti la recinzione metallica, trattandosi sostanzialmente del medesimo fatto, unitariamente valutabile dal punto di vista normativo. Ne deriva, dunque, l'assorbimento del reato di danneggiamento di cui al capo di imputazione sub N) nella circostanza aggravante della violenza sulle cose di cui al capo di imputazione sub B) limitatamente alla condotta del danneggiamento della recinzione.

La contestazione della circostanza aggravante in esame si giustifica anche in ragione della condotta di devastazione dei locali; infatti, i testi indicati dalla difesa di parte civile hanno riferito di come all'interno dei capannoni "*tutto fosse ribaltato*" (in particolare, il teste Bravi ha dichiarato che gli animali erano fuori dalle gabbie, le luci delle fattrici erano spente e gli strumenti erano stati buttati a terra ove c'erano mozziconi di sigarette, bottigliette di birra e di Coca Cola) come del resto comprovato dall'esame dei fotogrammi contenuti nel fascicolo fotografico citato attestanti disordine all'interno dei capannoni, apertura dei box e forzatura delle porte di accesso ai capannoni medesimi (si confrontino le fotografie di cui alle affollazioni da n. 122 a 127) Si tratta di una modifica dello stato dei luoghi indubitabilmente riconducibile all'azione collettiva svolta dalla massa di manifestanti in protesta.

Per tutte le ragioni esposte, dunque, va affermata la penale responsabilità degli imputati Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio e Martucci Luana in ordine al reato di cui al capo di imputazione sub B) dovendosi ritenere assorbito in tale fatto quello sub N) limitatamente al danneggiamento della recinzione.

Passando all'esame dei capi di imputazione sub C), F) e H) ascritti rispettivamente alle imputate Stawicka, Mele e Cabassi, sin da subito si anticipa che non pare sussistere con riferimento alle tre posizioni la condotta violenta richiesta ai fini della configurazione del reato di rapina impropria.

In proposito si osserva che secondo la giurisprudenza il concetto di violenza presupposto dell'art. 628, secondo comma, c.p., deve farsi rientrare nell'accezione tecnico-giuridica riconducibile all'ipotesi criminosa dell'art. 610 c.p. e, quindi, in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente che si risolva nella coartazione della libertà fisica o psichica del soggetto passivo che viene così indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare o omettere qualcosa. In altri termini, la violenza materiale deve consistere nell'estrinsecazione di un'energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. La condotta violenta deve poi risultare strumentale all'ottenimento del profitto ed essere finalizzata ad assicurare l'impunità o a consolidare l'impossessamento.

Ciò posto in generale, con riferimento ai fatti per cui è processo si rileva, anzitutto, con riferimento alla posizione della Stawicka, che la stessa ha dichiarato di essere uscita da un capannone per cercare qualcuno che l'aiutasse a prendere una cagnolina che l'aveva particolarmente colpita, e, del tutto ingenuamente, di essersi *sua sponte* avvicinata alle Forze dell'Ordine per rivolgere loro tale richiesta. I due operanti che avevano proceduto al suo arresto, sentiti in udienza, hanno riferito che la donna, che non aveva cani in braccio, aveva tentato di scappare e, subito bloccata, si era dimenata in modo energico con gomitate (teste Caron) e si era divincolata, dando calci e pugni (teste Massimi), dei quali peraltro, non vi è traccia nel verbale di arresto in cui si dà conto di come l'imputata avesse inveito nei confronti degli operanti e cercato di liberarsi dalla loro presa, gettandosi a terra, agitando le braccia e le gambe in modo estremamente energico. Ebbene, i descritti movimenti posti in essere dalla Stawicka non valgono a concretare

quell'energia fisica atta ad annullare o, quantomeno, limitare la capacità di autodeterminazione degli operanti richiesti dalla norma incriminatrice. In ogni caso, non avendo l'imputata cani in braccio la sua condotta non avrebbe potuto essere finalizzata a consolidarne l'impossessamento – che ella materialmente non aveva posto in essere -.

Le medesime considerazioni devono essere svolte con riferimento alla posizione dell'imputata Mele. Al riguardo si osserva che nel verbale di arresto viene dato atto del fatto che la donna, sorpresa con in braccio un cane, si era data “*a precipitosa fuga a piedi al fine di divincolarsi*”, poi, una volta bloccata, aveva inveito contro gli operanti, cercando di liberarsi dalla loro presa, e, “*dopo aver lasciato a terra il cane*”, aveva agitato le braccia e le gambe in modo estremamente energico. In dibattimento il teste Pezzaioli si è limitato a riferire che la Mele aveva tentato di scappare, ma, fermata dopo “*una decina di metri*”, era stata presa per un braccio e aveva “*cercato*” di divincolarsi. In termini analoghi si era espresso il teste Salvi (“*si era divincolata con gambe e braccia*”).

Ora, anzitutto, appare francamente difficile rinvenire nel mero agitarsi di braccia e gambe e nel tentativo di divincolarsi gli estremi della violenza come *supra* illustrata. Oltre a ciò non può davvero non essere valorizzata la circostanza che l'imputata aveva già messo a terra il cane con l'effetto che la condotta successivamente tenuta non avrebbe potuto essere strumentale al consolidamento di un impossessamento che già era venuto meno.

Infine, con riferimento alla posizione dell'imputata Cabassi, valga rilevare, anzitutto, che nel verbale di arresto la reazione della donna è stata descritta con espressioni del tutto sovrapponibili a quelle utilizzate con riferimento all'imputata Mele già commentate (con la sola differenza che quest'ultima aveva messo il cane a terra, mentre la prima l'aveva ceduto ad altri manifestanti). In dibattimento, i testi Salvi e Rebuffoni, dopo aver confermato la circostanza del passaggio ad altri dell'animale, hanno solo aggiunto che la donna aveva tentato di divincolarsi – in modo piuttosto energico a dire del Rebuffoni - ed era stata caricata a forza sull'automobile di servizio. Ebbene, anche in questo caso è da escludersi sia l'idoneità dell'atto del mero divincolarsi ad integrare la condotta violenta richiesta ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria, sia la strumentalità di tale atto all'impossessamento del cane di cui l'imputata si era già liberata.

Sicchè, in difetto dell'elemento costitutivo della condotta violenta va esclusa la responsabilità delle tre imputate Stawicka, Mele e Cabassi in ordine al reato di cui all'art. 628, secondo comma, c.p..

Peraltro, sulla scorta di quanto prima ampiamente illustrato, il fatto in contestazione ben può essere riqualificato ai sensi dell'art. 624 bis c.p. così come accertato con riferimento agli altri imputati.

Passando all'esame dei capi di imputazione sub D), G) e I) deve anzitutto osservarsi che a loro fondamento sono poste sostanzialmente le medesime condotte sulla base delle quali è stato contestato - sempre alle tre imputate Stawicka, Mele e Cabassi - il reato di rapina già esaminato. Per questo le considerazioni poc'anzi svolte in relazione all'inidoneità di tali condotte ad integrare gli estremi della violenza possono essere mutate con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale. Oltre a ciò merita poi di essere valorizzata la circostanza che ai fini della sussistenza del reato *de quo* è necessario che la condotta dell'agente sia idonea, almeno potenzialmente, ad opporsi all'atto che il pubblico ufficiale sta compiendo e che il proposito di ostacolare, turbare o comunque frustrare l'azione sia concretamente palesato.

Ebbene, nulla di tutto ciò è ravvisabile nelle condotte poste in essere dalle tre imputate, le quali, tra l'altro, sulla scorta di quanto emerso nel corso dell'esame cui si sono sottoposte, non pare abbiano realmente compreso né quale atto in concreto le Forze dell'Ordine stessero compiendo nei loro confronti, né quale fosse la causa sottesa, con ciò dovendosi anche escludere conseguentemente la sussistenza di un reale intento oppositivo in capo alle stesse.

Per le superiori considerazioni, dunque, le tre imputate devono essere mandate assolte dal reato di resistenza loro ascritto perché il fatto non sussiste.

Venendo, ora, alle incolpazioni di cui ai capi E) e L) formulate nei confronti delle sole imputate Stawicka e Cabassi si osserva quanto segue.

Come emerso in dibattimento nel corso del corteo tenutosi in data 28 aprile 2012 la forza collettiva dei manifestanti era stata tale che, dapprima, erano riusciti a forzare la barriera umana formata dagli operanti a delimitazione dell'area autorizzata, in seguito, erano stati in grado di divellere la recinzione, per poi, come un fiume in piena, entrare



nello stabilimento e nei capannoni creando quella devastazione dei locali posta a fondamento dell'aggravante della violenza sulle cose accertata di cui al capo sub B). Ebbene, nel particolare contesto descritto, percepibile anche dagli assenti per il tramite dei filmati acquisiti in atti, come i testi sentiti in udienza hanno confermato, le Forze dell'Ordine hanno indubitabilmente avuto serie difficoltà a contenere l'azione collettiva dei manifestanti. E' verosimile, dunque, ritenere che gli operanti siano venuti a contatto con tanti manifestanti in protesta, sopraffatti dalla concitazione del momento, muniti di striscioni e cartelli, e siano stati chiamati ad effettuare numerosi interventi. Sulla scorta di quanto esposto il giudice ritiene difettare in giudizio la prova certa della riconducibilità delle lesioni riportate dagli operanti Caron e Salvi proprio ai singoli episodi relativi all'arresto delle imputate Stawicka e Cabassi. Tra l'altro, non deve dimenticarsi che, per quanto già emerso in dibattimento, dopo l'irruzione di gran parte dei manifestanti nell'allevamento - allorchè anche gli operanti Caron e Salvi già si trovavano all'interno della struttura -, dall'esterno era iniziato il lancio di sassi con cui erano stati colpiti anche degli operanti che, per questo - non può escludersi -, possono essere rimasti feriti. Ne deriva, quindi, pronuncia liberatoria in favore di entrambe le imputate per non aver commesso il fatto.

Ad ogni modo il giudice osserva che, essendo venuta meno l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2 c.p. a fronte dell'assoluzione in ordine al reato di rapina, il reato di lesioni così come contestato è divenuto procedibile a querela nel caso di specie mancante. Nei confronti delle imputate dovrebbe quindi comunque pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per carenza della condizione di procedibilità.

Da ultimo deve essere esaminato il capo di imputazione sub N) ascritto a tutti gli imputati.

Con riferimento alla condotta di danneggiamento della recinzione si rimanda a quanto già concluso in termini di assorbimento nel reato di furto in abitazione aggravato.

Per quanto attiene, invece, la distruzione delle vetrate mediante utilizzo di pietre valga solo considerare che né il verbale di arresto in atti, né il portato testimoniale recano indicazioni che consentano di ritenere il coinvolgimento di qualcuno degli odierni imputati nel illecito contestato. In particolare, nel verbale di arresto operato nei

confronti degli odierni imputati – ad eccezione dell'imputata Sangiorgio come già chiarito - viene dato atto del fatto che i verbalizzanti erano stati "*oggetto di lancio di sassi ad opera di altri manifestanti che si trovavano al di fuori del perimetro dell'allevamento*". Al riguardo il teste Massimi ha dichiarato di essere stato colpito da un sasso alla testa – che appunto aveva provocato la rottura della seconda finestra di uno degli edifici - ma di non aver visto chi fosse l'autore del lancio, mentre il teste Pezzaioi ha riferito di aver visto manifestanti lanciare sassi "*dall'esterno*".

Tanto basta, dunque, per escludere la responsabilità degli imputati Stawicka, Sarti, Hamed, Gaetano, Torti, Granito, Serrozzì e Martucci in quanto tratti in arresto allorchè si trovavano all'interno dell'allevamento. Ad analoghe conclusioni può comunque pervenirsi con riferimento anche agli imputati Barsotti, Paracchini, Mele e Cabassi, i quali, pur bloccati dagli operanti quando si trovavano all'esterno dell'allevamento, non sono stati visti lanciare pietre. Sentenza liberatoria deve certamente pronunciarsi anche nei confronti dell'imputata Sangiorgio, stante la totale assenza di elementi probatori a suo carico come già ritenuto per il reato di furto.

In conclusione, in ordine al reato di cui al capo di imputazione sub N) tutti gli imputati devono essere mandati assolti per non aver commesso il fatto.

Passando al tema sanzionatorio, il giudice ritiene che, sulla scorta di quanto già ampiamente illustrato in merito alle ragioni che hanno motivato l'azione furtiva posta in essere dagli imputati, debba essere concessa in loro favore la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.2 c.p..

Detta attenuante può essere stimata prevalente rispetto alle circostanze aggravanti accertate per le posizioni degli imputati Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzì Fabio, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra in ragione del loro stato di incensuratezza, da un lato, e del positivo contegno tenuto durante tutta la durata del processo, dall'altro lato.

Suddetto giudizio di prevalenza non può essere invece riconosciuto né in favore dell'imputata Sarti - in quanto già colpita da precedenti giudiziari come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti -, né, soprattutto, in favore dell'imputata Martucci la quale in sede di dichiarazioni spontanee si è resa responsabile di

affermazioni offensive nei confronti delle Istituzioni in generale, e di questo Tribunale in particolare, disconoscendone l'autorità.

Pertanto, facendo applicazione dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., gli imputati Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra devono essere condannati alla pena finale di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, così determinata: pena base anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa, ridotta per la concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n.2 c.p. stimata prevalente rispetto alle aggravanti contestate a mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.

La pena che si ritiene di irrogare nei confronti delle imputate Sarti e Martucci è invece quella di anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa, previa concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2 c.p. in giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.

Lo stato di incensuratezza degli imputati Stawicka Beata, Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Mele Teresa e Cabassi Alessandra è a fondamento anche della prognosi positiva di futura astensione da reiterazioni criminose con conseguente concessione in loro favore della sospensione condizionale della pena.

Diversamente, suddetto beneficio non può essere riconosciuto in favore dell'imputata Sarti che ne ha già usufruito due volte in passato.

Segue all'affermazione di responsabilità degli imputati la condanna al pagamento delle spese processuali.

Infine, venendo alle statuizioni civili, il giudice reputa che il reato di furto in abitazione aggravato posto in essere dagli imputati Stawicka Beata, Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Mele Teresa, Cabassi Alessandra e Sarti Donatella abbia certamente cagionato un pregiudizio di natura patrimoniale alla parte civile costituita nel processo. Peraltro, per la determinazione del danno le parti andranno rimesse al giudice civile.

Va liquidata in ogni caso provvisoria immediatamente esecutiva in favore di Green Hill 2001 s.r.l. nella misura di euro 10.000,00 a fronte dei danni provocati alla

recinzione e ai locali dei capannoni. Non può ritenersi, infatti, già raggiunta la prova dell'entità del danno rappresentato dall'ammancio dei cani sottratti dallo stabilimento, in considerazione del fatto che non tutti i cani ivi allevati era destinati alla vendita – con conseguenti introiti -, giacchè alcuni cani venivano anche dati in donazione.

Gli imputati dovranno rifondere, altresì, le spese processuali alla parte civile costituita nei termini indicati in dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 533 e 535 c.p.,

dichiara

Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio e Martucci Luana colpevoli del reato di cui al capo sub B) in tale fatto assorbito quello sub N) limitatamente al danneggiamento della recinzione;

Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra colpevoli del reato di furto aggravato in abitazione ex artt. 110, 112, n. 4, 624 bis, 625, nn. 2 e 5 c.p., così riqualificati i fatti rispettivamente loro ascritti ai capi sub C), F) e H), in tale fatto assorbito quello sub N) limitatamente al danneggiamento della recinzione;

concessa in favore di Sarti Donatella e di Martucci Luana circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1) c.p. equivalente rispetto alle aggravanti contestate;

concessa in favore di tutti gli altri imputati circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 1) c.p. prevalente rispetto alle aggravanti contestate;

condanna

Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

Martucci Luana e Sarti Donatella alla pena di anni uno di reclusione ed euro 450,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;



Visti gli artt. 163 c.p.,

concede

in favore di Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Martucci Luana, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra il beneficio della sospensione condizionale della pena;

Visto l'art. 539 c.p.p.,

condanna

Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Martucci Luana, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra in via solidale tra loro al risarcimento del danno in favore di Green Hill 2001 s.r.l. da liquidarsi in separata sede assegnando alla stessa provvisoria immediatamente esecutiva nella misura di € 10.000,00;

Visto l'art. 541 c.p.p.,

condanna

altresì Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Martucci Luana, Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra in via solidale tra loro al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile che liquida in € 5.700,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve

Sangiorgio Laura da tutte le incolpazioni a lei ascritte per non aver commesso il fatto;

Paracchini Federico, Barsotti Benedetta, Sarti Donatella, Hamed Veronica, Gaetano Daniele, Torti Debora, Granito Angelo Raffaele, Serrozzi Fabio, Martucci Luana,

Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra dall'imputazione sub N) loro ascritta, limitatamente alla distruzione delle vetrate, per non aver commesso il fatto;

Stawicka Beata, Mele Teresa e Cabassi Alessandra dalle imputazioni rispettivamente loro ascritte ai capi D), G) e I) perchè il fatto non sussiste;

Stawicka Beata e Cabassi Alessandra dalle imputazioni rispettivamente loro ascritte ai capi E) e L) per non aver commesso il fatto;

Visto l'art. 544, terzo comma, c.p.p.,

indica

in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.

Brescia, 9 novembre 2015.

Il Giudice



Depositato in Cancelleria
casi 08/02/2016
IL CANCELLIERE
(Dot.ssa Antonica BARILLA)

